Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Mercoledì 14 Ottobre** — **Numero 242**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 16; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **R. decreto** *n. 405 che modifica la tabella per le paghe ad ora dei lavoranti uomini e donne delle Direzioni di Artiglieria e Genio e delle lavoranti del Magazzino Centrale Militare di Torino* — **R. decreto** *n. CCCLXXIV (Parte supplementare) che approva il Regolamento del « Conservatorio femminile di Siena »* — **RR. decreti** *dal n. CCCLXXXI al CCCLXXXIV (Parte supplementare) riflettenti: Erezione in ente morale, approvazione di statuto, trasformazione e concentrazione d'Opere pie; Autorizzazione a diversi Comuni ad applicare la tassa di famiglia* — **Decreto Ministeriale** *che nomina il dottor Bertotti Pietro membro della Commissione tecnica per l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa* — **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:** *Avviso* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** Servizio della Proprietà Industriale - *Trasferimento di privativa industriale — Divieto d'esportazione* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso — Notificazione* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Smarrimento di certificati (3ª Pubblicazione) — Rettifica d'intestazione — Avvisi per smarrimento di ricevuta* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Diario estero — I Sovrani d'Italia a Parigi — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 405 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 febbraio 1865 col quale venivano approvate la classificazione e le paghe degli operai delle Direzioni d'Artiglieria e Genio e dell'Opificio arredi militari, per i lavori pagati ad ora;

Visto il R. decreto 25 agosto 1897 col quale si estendeva l'applicazione di dette paghe alle lavoranti ad ora del Magazzino Centrale Militare di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le paghe ad ora dei lavoranti uomini e donne delle Direzioni d'Artiglieria e Genio e delle lavoranti del Magazzino Centrale Militare di Torino vengono sostituite dalle seguenti;

	CLASSI									
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
Lavoranti uomini	28	25	22	20	18	—	—	—	—	—
Id. donne	17	16	15	14	13	12	11	10	8	6

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero* CCCLXXIV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 4 gennaio 1891, n. 328 (Parte supplementare) e 7 gennaio 1897, n. 27 (Parte supplementare) relativi alla riunione dei Conservatori di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo in Siena e alla loro demominazione di « RR. Conservatori riuniti in Siena »;

Veduto il R. decreto 8 giugno 1893, n. 328 (Parte supplementare) con cui fu approvato il Regolamento generale pel detto Istituto;

Veduto il Nostro decreto 17 ottobre 1902, n. 442 (Parte supplementare) con cui fu sanzionato un nuovo ruolo organico pel detto Istituto;

Riconosciuta la necessità di meglio provvedere al governo di quell'Ente in consonanza col nuovo organamento datogli col citato ultimo decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

L'Istituto predetto, che sarà da qui innanzi denominato « Reale Conservatorio femminile di Siena », sarà governato in conformità del Regolamento generale annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente, restando in conseguenza abrogato il precedente Regolamento approvato col R. decreto 8 giugno 1893 precitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli :* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO GENERALE del R. Conservatorio femminile di Siena

TITOLO I.

Origine, carattere e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Gli antichi RR. Conservatori di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo (detto *il Refugio*) riuniti, formano il nuovo istituto femminile educativo denominato « R. Conservatorio Femminile di Siena ».

Lo stemma dell'istituto riunisce gli stemmi dei due Conservatori soppressi.

Art. 2.

Il R. Conservatorio dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione in virtù dei RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, parte supplementare, riguardante i Conservatori, e 29 giugno 1883, n. 1514, serie 3ª, riguardante i collegi ed educandati femminili.

Il Ministero esercita la vigilanza sull'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico dell'istituto per mezzo del R. Provveditore agli studi della provincia.

Art. 3.

L'istituto si maniene colle rendite del proprio patrimonio. formato dai patrimoni degli enti riuniti, con le rette delle alunne, e con altri eventuali proventi.

Art. 4.

L'istituto ha per iscopo la educazione morale, intellettuale e fisica delle fanciulle di civile condizione e di onorate famiglie.

TITOLO II.

Amministrazione

§ 1. — *Disposizioni generali*

Art. 5.

L'amministrazione dell'istituto e la sorveglianza sul suo andamento economico, educativo, morale ed intellettuale, salva la ingerenza della superiore Autorità governativa secondo le leggi vigenti, sono affidate a una Commissione amministrativa composta di un presidente e di due consiglieri.

Il presidente avrà cura particolare di ciò che riguarda l'amministrazione; uno dei consiglieri sarà particolarmente delegato agli studi e l'altro alle consulenze legali.

Il presidente e i consiglieri sono nominati per decreto Reale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 6.

La Commissione esercita il suo ufficio in conformità delle disposizioni sancite in termini generali nei decreti Reali 6 ottobre 1867, n. 1951, e 29 giugno 1883, n. 1514, e più specialmente secondo quelle indicate negli articoli seguenti.

Art. 7.

Il personale retribuito dirigente, insegnante e amministrativo dell'istituto è determinato dal ruolo organico, approvato con Reale decreto 17 ottobre 1902, n. 442 (Parte supplementare), che è allegato e fa parte integrante del presente regolamento; il personale di campagna e di servizio è determinato dalla relativa tabella pure annessa al presente Regolamento.

§ 2, — *Della Commissione amministrativa*

Art. 8.

La Commissione amministrativa si riunisce almeno una volta al mese, e quante volte il presidente reputi opportuno convocarla.

Per la validità delle deliberazioni, che debbono essere prese a maggioranza, è necessario in prima adunanza l'intervento di tutti i suoi membri; in seconda adunanza basta l'intervento di due,

La Commissione è assistita nelle adunanze dal suo segretario che ne dirige i verbali, i quali sono poi approvati e sottoscritti da tutti i suoi membri.

Art. 9.

Sono attribuzioni della Commissione:

a) approvare i bilanci preventivi e i consuntivi annui, compilati dal ragioniere secondo i moduli prescritti dal R. decreto 8 febbraio 1889, n. 99, per le *Opere pie*, e inviarle per l'esame e giudizio al Consiglio provinciale scolastico conforme il disposto dell'art. 18 del Regolamento 3 novembre 1877, n. 4152; il Consiglio comunicherà un esemplare dei bilanci con le sue deliberazioni in proposito al Ministero della pubblica istruzione;

b) deliberare intorno alle spese nuove e straordinarie non prevedute dal bilancio e intorno a quelle che eccedono le previsioni del bilancio stesso;

c) designare l'istituto di credito in cui debbono depositarsi

a conto corrente gli avanzi di cassa esuberanti ai bisogni consueti, e verificati in occasione delle revisioni di cassa, o denunziati dal cassiere;

d) provvedere in genere a tutto quanto interessa la conservazione e la tutela del patrimonio dell'istituto, così mobile come immobile, ed in genere a quanto eccede i limiti dell'amministrazione ordinaria, salva in ogni caso, la competenza dell'autorità superiore;

e) stabilire il modo di provvedere alle somministrazioni di ogni genere per i bisogni dell'istituto, e decidere se le relative forniture debbano farsi per appalto o ad economia, salva l'approvazione dell'autorità tutoria;

f) provocare dal Ministero, per mezzo dell'Autorità scolastica locale, quei provvedimenti che si rendessero necessari a riguardo del personale direttivo, amministrativo, educativo e insegnante determinato dal ruolo organico dell'istituto, e proporre, con deliberazioni motivate, quelle modificazioni che si rendessero necessarie al ruolo organico in vigore, di cui all'art. 7, e all'orario generale dell'istituto come è stabilito dall'art. 275, e deliberare sulle eventuali modificazioni della tabella del personale di campagna e di servizio, di cui all'art. 7;

g) nominare e licenziare, dandone comunicazione al Ministero per mezzo dell'autorità scolastica locale, il personale amministrativo, e determinare i salari e le condizioni dell'agente dei beni di campagna e dell'agente delle cave di marmo;

h) fare le proposte al Ministero a mezzo dell'autorità scolastica provinciale per il conferimento dei posti gratuiti che sono o possono essere a carico dell'istituto, e dei quali il conferimento non spetti ad altri per fondazione;

i) deliberare sull'ammissione delle alunne nei casi eccezionali previsti dal presente regolamento;

j) proporre con esplicite motivazioni al Ministero, per mezzo dell'autorità scolastica locale, e in caso d'urgenza anche direttamente, o adottare senz'altro, riferendone subito al Ministero, i provvedimenti disciplinari per tutto il personale stipendiato dell'istituto, niuno eccettuato;

l) pronunziare l'applicazione alle alunne delle pene disciplinari di sua competenza, secondo le disposizioni del presente regolamento;

m) concedere le licenze straordinarie al personale dell'istituto provvedendo in conseguenza alle relative supplenze;

n) formulare quei regolamenti interni speciali che credesse opportuno adottare per il migliore andamento dei vari servizi, osservate le norme generali del presente regolamento.

o) invigilare in genere alla osservanza dei regolamenti, e studiare e promuovere tutte quelle modificazioni ai regolamenti stessi, e tutte le proposte che sembrino opportune per il miglior andamento dell'istituto, salva, quando occorra, l'approvazione superiore;

p) determinare i modelli del corredo uniforme per le alunne secondo l'art. 219 e del vestiario uniforme del personale inserviente secondo l'art. 191, e deliberare sulle eventuali modificazioni proposte dalla direttrice, decidere sulle eventuali modificazioni alla tabella del vitto, secondo l'art. 222; pure sentita la direttrice;

q) stare in giudizio, previa speciale autorizzazione dal Ministero, e proporre al Ministero stesso, l'accettazione di lasciti o doni che fossero fatti all'istituto.

§ 3. — *Del presidente*

Art. 10.

Il presidente della Commissione è il capo dell'istituto di cui ha la rappresentanza legale e morale. Egli esercita autorità e vigilanza su tutte le persone addette all'istituto stesso.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina, e a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 11.

Convoca e presiede la Commissione; prepara gli affari da sottoporre al suo esame, e cura l'esecuzione delle deliberazioni di essa.

Art. 12.

Amministra direttamente tutto il patrimonio dell'istituto, salve le competenze della Commissione. Provvede alla buona conservazione dei beni mobili e immobili, curando l'esatta tenuta degli inventari e dei registri, e ordinando i lavori riconosciuti necessari; sorveglia all'esattezza delle riscossioni delle rendite, facendo, quando lo creda, gli opportuni riscontri nei libri di amministrazione tenuti dal ragioniere, dall'economo, dagli agenti, e dalle altre persone addette all'azienda dell'istituto, e procedendo a verifiche di cassa quando lo creda opportuno.

Art. 13.

Ordina tutte le spese previste dal bilancio e che riguardano l'ordinario andamento dell'amministrazione dell'istituto, rilasciando e firmando tutti i mandati di entrata e di uscita preparati e sottoscritti dal ragioniere, e controfirma le richieste di spese provenienti dai vari uffici interni e presentate all'economato.

Art. 14.

Fissa e licenzia i coloni e gli operai, sia di propria autorità, sia dietro le proposte dell'economato, sentiti i riferimenti degli agenti di campagna e delle cave di marmo.

Art. 15.

Fissa e licenzia, sentito il parere della direttrice, il personale di servizio addetto all'istituto.

Art. 16.

Sono altre speciali attribuzioni del presidente:

a) visitare di frequente ed in ore diverse l'istituto e le scuole per accertarsi che i servizi procedano ordinati e che i regolamenti e gli orari siano osservati, riferendo in caso di bisogno alla Commissione o all'autorità scolastica governativa. Nelle visite alle scuole può essere sostituito dal consigliere a ciò particolarmente delegato;

b) tenere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale con qualunque autorità e persona;

c) decidere sulle domande di ammissione delle alunne nell'istituto, tolti i casi eccezionali riserbati al giudizio della Commissione;

d) ricevere ed ascoltare i reclami, e comporre le piccole vertenze che potessero sorgere fra il personale interno dell'istituto;

e) infliggere al personale e alle alunne quelle punizioni disciplinari che sono di sua competenza e in caso d'urgenza sospendere dall'ufficio qualunque persona addetta all'istituto (meno la direttrice per cui dispone l'articolo 9, lettera *f*), riferendone alla Commissione o al Ministero secondo le rispettive competenze;

f) stabilire, di concerto colla direttrice e con la vice direttrice, intorno all'esposizione annuale dei lavori, intorno alla premiazione, ed a quanto altro possa interessare il decoro dell'istituto;

g) stabilire, di concerto con la direttrice e con la vice direttrice, il tempo delle licenze ordinarie, cui a forma del presente regolamento, hanno diritto le persone addette all'istituto, e concedere ad esse le licenze straordinarie in caso di constatato bisogno;

h) concedere alle alunne le licenze ordinarie e straordinarie per recarsi presso le loro famiglie, osservato quanto è a questo riguardo disposto nel presente regolamento.

§ 4. — *Del personale amministrativo esterno e di campagna*

Art. 17.

All'amministrazione dell'istituto è addetto un personale stipendiato o di ruolo, composto di un segretario-ragioniere, di un eco-

nomo e di un cassiere, alla diretta dipendenza della Commissione e del presidente. Questi impiegati sono scelti e nominati dalla Commissione, ma la loro nomina dovrà esserè convalidata dal Ministero.

Valgono per essi come per gli stipendiati di cui al seguente articolo 19 quanto alla loro revocazione, le stesse disposizioni di cui all'art. 53 del presente regolamento.

Art. 18.

Gli impiegati d'amministrazione avranno diritto a un mese di congedo all'anno. Potranno pure fruire di piccole licenze quando il servizio d'ufficio lo consenta. Tali congedi saranno accordati dal presidente.

Art. 19.

Per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni di campagna di proprietà dell'istituto, la Commissione nomina un agente o *fattore*, e per la direzione e sorveglianza delle cave di marmo, nomina un agente.

Art. 20.

Per i beni di campagna e per le cave dei marmi saranno tenute amministrazioni separate, i cui risultati saranno, alla fine di ogni esercizio. compendiati nell'amministrazione generale dell'istituto.

Art. 21.

Per il lavoro di scritturazione è in facoltà della Commissione amministrativa, quando ne riconosca il bisogno, assumere un copista di fiducia del segretario e dell'economo.

A) *Del segretario-ragioniere*

—

Art. 22.

Il segretario-ragioniere deve trovarsi in ufficio il martedì e il venerdì di ogni settimana, con un orario di sei ore, per dare udienza alle richieste del pubblico.

Dovrà inoltre corrispondere a ogni richiesta del Presidente e alle esigenze del lavoro proprio.

Art. 23.

Sono sue attribuzioni speciali come segretario:

a) assistere alle sedute della Commissione, redigerne i verbali, preparare le pratiche che debbono essere discusse, e comunicarne le decisioni a chi di ragione, riportando tutte le deliberazioni per ordine nell'apposito registro;

b) tenere ordinato il protocollo, l'archivio vecchio e quello in corso;

c) preparare la corrispondenza ordinaria secondo le istruzioni del presidente, stendere gli avvisi d'ogni genere, i verbali di aggiudicazione in caso di appalti, e quelli delle verifiche di cassa;

d) tenere il registro di tutto il personale addetto all'istituto, conforme ai singoli stati di servizio firmati dagli interessati; e denunziare all'ufficio comunale le variazioni che si verificano in osservanza dei regolamenti sul censimento della popolazione e sullo stato civile;

e) trasmettere alla fine di ogni bimestre alle famiglie i rapporti bimestrali che riceve dalla Direzione, richiedendoli in caso di ritardo, dopo averli sottoposti al *visto* del presidente;

f) disimpegnare in generale tutto quanto è proprio dell'ufficio di segreteria.

Art. 24.

Sono sue attribuzioni speciali come ragioniere:

a) provvedere alla regolare tenuta delle carte contabili, dei titoli di credito e documenti relativi, di proprietà dell'istituto; compilare gli inventari patrimoniali e custodire gli inventari di tutti i beni mobili e immobili, dei crediti e ragioni che costituiscono il patrimonio del R. Conservatorio annodandovi tutte le variazioni che occorrono, e ciò tassativamente alla fine di dicembre d'ogni anno;

b) curare, sotto sua responsabilità, la regolarità di tutti gli atti, registri e documenti nei riguardi delle leggi sul registro e bollo, e tenere il repertorio degli atti soggetti a registrazione prescritto dalla legge 14 luglio 1877, n. 4702;

c) preparare il bilancio preventivo per l'anno seguente, non oltre il mese di novembre, e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile successivo, nelle forme stabilite;

d) ricevere ogni anno, secondo gli ordini del presidente, i conti degli agenti di campagna e fare i saldi per tutti i contadini delle fattorie dell'istituto;

e) preparare e controfirmare i mandati di entrata e di uscita in base alle partite fisse del bilancio, o in esecuzione alle deliberazioni della Commissione;

f) disimpegnare in generale tutto quanto è proprio dell'ufficio di ragioniere.

B) *Dell'economo*

—

Art. 25.

L'economo deve trovarsi in ufficio il martedì e il venerdì di ogni settimana con un orario di sei ore, per dare udienza alle richieste del pubblico.

Dovrà inoltre corrispondere a ogni richiesta del presidente e alle esigenze del lavoro proprio.

Art. 26.

Sono sue particolari attribuzioni:

a) provvedere alla buona conservazione di tutti i locali dell'istituto e del mobiliare relativo di cui è responsabile, e curare la buona tenuta del giardino annesso;

b) compilare l'inventario del mobiliare in duplice copia, una delle quali sarà custodita dal segretario, e tenerlo a giorno di ogni variazione in diminuzione o in aumento che si verifichi, e ciò tassativamente alla fine di dicembre di ogni anno;

c) provvedere, in base alle forniture, all'acquisto dei generi di vitto e vestiario e di qualunque altro oggetto occorrente all'istituto;

d) ricevere in consegna dall'agente di campagna, prendendone carico in apposito registro, le derrate che producono i possessi dell'istituto, e conservarle, con quelle portate dai fornitori, in apposito magazzino del quale tiene la chiave ed è solo responsabile.

e) riscontrare e firmare tutti i conti dei fornitori e manifattori per i lavori ad economia o per le provviste, sottoponendoli al *visto* del presidente perchè ne sia ordinato il pagamento;

f) verificare al 31 dicembre d'ogni anno le rimanenze utili dell'istituto e presentare uno stato o situazione di entrata o di uscita delle diverse categorie di generi acquistati e consumati e distinte secondo le persone alle quali sono da lui date in consegna;

g) rilasciare i permessi necessari, vistati dal presidente, per far uscire dall'istituto oggetti di qualsiasi genere, senza di che nulla può essere asportato.

Art. 27.

È inoltre particolare attribuzione dell'economo dare corso alle richieste provenienti dall'interno dell'istituto, sottoponendolo al *visto* del presidente, senza del quale nessun genere, oggetto o lavoro può essere acquistato o eseguito. I registri da cui si staccano le richieste sono formati a madre e figlia: ciascuna richiesta porta in alto nel margine di sinistra il numero del registro dal quale è staccata, in conformità dell'elenco che segue, e nel margine di destra il numero d'ordine progressivo per l'anno in corso:

1. richieste di mobiliare, oggetti e lavori occorrenti all'istituto, a firma della direttrice;

2. richieste di cose necessarie alla cucina e al refettorio a firma dell'economa, *vistate* dalla direttrice;

3. richieste per la guardaroba a firma dell'economa, *vistate* dalla direttrice;

4. richieste per l'infermiera a firma del medico, *vistate* dalla direttrice;

5. richieste per il servizio di chiesa a firma del direttore spirituale, *vistate* dalla direttrice;

6. richieste di libri, carta, musica, oggetti di cancelleria e di quanto altro possa occorrere per le scuole, a firma della vice direttrice;

7. richieste per la biblioteca, a firma della bibliotecaria, *vistate* dalla vice direttrice;

8. richieste per il gabinetto di fisica e storia naturale a firma dell'insegnante consegnataria, *vistate* dalla vice direttrice.

9. richieste per la chiesa di S. Maria Maddalena, a firma della consegnataria.

Quando le ordinazioni sono a carico delle alunne, chi emette la richiesta aggiungerà l'annotazione *straordinario*, e il nome della alunna cui l'economo deve farne carico.

Art. 28.

Dopo l'approvazione delle richieste l'economo dà esecuzione alle ordinazioni con gli appositi moduli e fa le consegne ai rispettivi richiedenti ritirandone ricevuta, e prende nota di tutto nei registri.

Art. 29.

Tiene la contabilità delle alunne così per gli assegni fissi, come per le spese straordinarie; e alla fine di ogni bimestre invia i relativi conti alle famiglie, con apposito modulo.

Cura la riscossione di tali cespiti in conformità del disposto dell'articolo 214, riferendone al presidente in caso di insolvenza.

Art. 30.

Spetta all'economo disporre e provvedere tutto quanto occorra per le gite d'istruzione e di divertimento delle alunne, e pei trasferimenti o in villa a Borgorecchio o ai bagni di mare.

Art. 31.

Ha la sorveglianza generale dei beni di campagna e prende perciò gli accordi necessari col fattore. Si reca nelle singole località per le verifiche necessarie ogni qualvolta gli venga ordinato o lo ritenga opportuno.

Art. 32.

Ha pure la sorveglianza delle cave di marmi. Tiene il registro dei blocchi scavati e ne segna l'esito; tiene la corrispondenza relativa cogli acquirenti e tratta con essi le vendite; e ogni quindici giorni si reca a pagare gli operai e a verificare il lavoro eseguito.

C) *Del cassiere*

—

Art. 33.

Il cassiere fisserà, d'accordo col Presidente, due ore per un giorno alla settimana, a fine di corrispondere agli obblighi del proprio ufficio; si recherà inoltre all'istituto l'ultimo giorno d'ufficio di ogni mese per pagare gli stipendi al personale.

Art. 34.

Il cassiere dà una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità saranno determinate dalla Commissione.

Art. 35.

Riceve i versamenti e fa i pagamenti secondo i mandati di entrata e di uscita rilasciati nelle debite forme dal Presidente e dal ragioniere, ed è suo obbligo verificare che i mandati siano regolari sotto ogni rapporto.

È responsabile dei pagamenti fatti irregolarmente.

Art. 36.

Tiene un libro di cassa dove registra i mandati riscossi e pagati, ed un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per tutte le riscossioni.

Art. 37.

Non può ritenere in cassa che le somme necessarie per i pagamenti ordinari e quando si verifichi una eccedenza di cassa superiore alle L. 5000, dovrà denunziarla al Presidente per l'opportuno deposito in un istituto di credito.

D) *Dell'agente o* fattore *per i beni di campagna*

—

Art. 38.

L'agente di campagna è responsabile del buon andamento di tutti i beni rurali, sia di quelli affittati, sia di quelli tenuti in diretta amministrazione; sorveglia direttamente i coloni; provvede all'acquisto e alle vendite del bestiame; somministra agli interessati generi e contanti in proporzione delle loro condizioni amministrative, e agisce, d'accordo coll'economo, per la tutela generale dell'amministrazione di campagna.

Art. 39.

Deve spedire all'istituto, a ogni richiesta dell'economo, le derrate che si producono nei possessi dell'istituto stesso, nella quantità che occorre per il mantenimento della famiglia.

Art. 40.

È suo obbligo di trascrivere in apposito registro ogni singolo atto amministrativo e di presentare all'economo per il *visto*, alla fine di ciascun mese, una copia delle operazioni da lui compiute.

Art. 41.

È in particolar modo consegnatario della villa dell'istituto a Borgorecchio, ne cura la manutenzione e provvede a che sia sempre convenientemente arredata e fornita in modo da poter accogliere l'istituto quando vi si rechi così per diporto come per più lunga dimora.

E) *Dell'Agente per le cave dei marmi*

—

Art. 42.

L'agente ha la direzione dei lavori delle cave: fissa e licenzia d'accordo coll'economo e sentito il Presidente, gli operai, che sorveglia e cui fa osservare il relativo regolamento e l'orario; applica le multe, e riferisce all'economo secondo i casi.

Art. 43.

Appone settimanalmente il *visto* alle note delle giornate di lavoro che fa compilare sotto la sua responsabilità.

Art. 44.

Ordina la numerazione progressiva dei blocchi di marmo che vengono man mano escavati, tenendone conto in apposite note che presenta all'economo.

Ordina il trasporto dei marmi venduti e ne eseguisce la spedizione in conformità delle istruzioni che gli saranno impartite dall'economo stesso.

Art. 45.

Sovraintende altresì agli apparecchi speciali per segheria o per altra industria che fosse annessa alle cave, nei modi che gli verranno prescritti dal presidente e dall'economo.

Art. 46.

Provvede alle piccole spese occorrenti mediante acconti che riceverà all'Amministrazione, e a fine di ogni bimestre trasmetterà all'economo le note delle spese eseguite per l'opportuna sanzione per il rimborso relativo.

Art. 47.

L'agente ha la sua dimora in città, ma deve rimanere per tre o quattro giorni della settimana alle cave per il disbrigo delle sue attribuzioni e per la sorveglianza.

Art. 48.

Deve sorvegliare e rendere fruttiferi gli appezzamenti di terreno e il bosco in prossimità delle cave, e renderne esatto conto all'Amministrazione.

Art. 49.

Il capo-cava, è alla dipendenza diretta dell'agente, e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento.

Art. 50.

È obbligo assoluto dell'agente e del capo-cava di informare ogni giorno per mezzo del telefono l'economo dell'istituto, delle assenze degli operai, delle visite dei clienti, degli infortuni sul lavoro che potessero accadere e di quant'altro si verifichi di straordinario nelle cave medesime.

TITOLO III.

Del personale dirigente, educativo e insegnante

§ 1. — *Disposizioni generali*

Art. 51.

Fanno parte del personale dirigente, educativo o insegnante la direttrice, la vice-direttrice, le istitutrici, le insegnanti dei corsi complementare e superiore, le maestre delle scuole elementari, la maestra e la assistente per i lavori, in conformità del ruolo organico approvato con R. decreto 17 ottobre 1902.

Art. 52

Questo personale convive di regola nell'istituto, ricevendone intero trattamento che è uguale e comune per tutti, oltre allo stipendio in contanti come per ciascuno è fissato nel ruolo organico sopraindicato.

Art. 53.

La direttrice è nominata per decreto Reale; la vice-direttrice per decreto Ministeriale, il rimanente del personale educativo e insegnante è pure nominato dal Ministero, al quale può anche essere proposto dalla Commissione amministrativa.

Tutte le nomine hanno valore di stabilità, ma possono in ogni tempo essere revocate per ragioni disciplinari o didattiche, debitamente comprovate, sopra rapporto della Commissione amministrativa al Ministero, e anche per comprovate condizioni fisiche tali da impedire il regolare esercizio dei doveri inerenti all'ufficio.

Art. 54.

Per completare gli insegnamenti, l'istituto assume in servizio anche insegnanti esterni, pure in conformità del disposto ruolo organico.

La scelta di questi insegnanti è fatta dalla Commissione amministrativa e deve essere approvata dal Ministero.

Gli insegnanti esterni sono incaricati anno per anno, e possono essere licenziati per ragioni didattiche o disciplinari anche nel corso dell'anno.

Art. 55.

Agli insegnamenti del corso superiore si provvede con incarichi annuali da affidarsi alle insegnanti interne o ai professori esterni, in conformità del ruolo organico.

Qualora per mancanza di alunne uno dei corsi superiori non funzionasse la retribuzione relativa sarà ridotta della metà per le insegnanti interne e di un terzo per i professori esterni; qualora mancassero entrambi i corsi, cesserà interamente per tutti gl'insegnanti l'assegno relativo.

Art. 56.

Le maestre, le istitutrici e tutti gl'insegnanti debbono essere provveduti del titolo legale di abilitazione per il rispettivo ufficio.

Art. 57.

Tutti gl'insegnanti debbono prestare servizio per il numero di ore determinato dal Ministero per ciascuno insegnamento, in conformità della tabella annessa al presente regolamento, e secondo l'orario approvato ogni anno dall'Autorità scolastica provinciale.

Essi debbono attenersi nello svolgimento delle materie nei vari corsi, per quanto è compatibile con l'ordinamento dell'istituto, ai programmi governativi e presentare ogni anno un programma sommario per gl'insegnamenti speciali.

Art. 58.

Durante le vacanze scolastiche tutto il personale direttivo ed educativo, avrà diritto ad un congedo di un mese, per turno da distribuirsi in modo che il funzionamento dell'istituto sia sempre assicurato. L'elenco di tali congedi sarà preparato dalla direttrice insieme colla vice-direttrice, uditi i singoli desideri, appena chiusa la sessione d'esami, e sarà sottoposto all'approvazione del presidente.

Durante il congedo, ognuno dovrà sempre notificare all'Amministrazione dell'istituto il proprio recapito, per le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie.

Art. 59.

Durante l'anno scolastico la direttrice e la vice-direttrice potranno fruire in periodi non contemporanei di piccole licenze non superiori a dieci giorni continuati, che saranno loro accordate dal presidente, compatibilmente con le esigenze del servizio. Queste licenze complessivamente non potranno oltrepassare i trenta giorni in un anno,

Art. 60.

L'economa, le istitutrici, le maestre elementari, la maestra e l'assistente per i lavori avranno diritto durante l'anno scolastico, per ogni mese, a una giornata libera o a due mezze giornate da poter passare fuori dell'istituto.

La direttrice regolerà il turno di tali licenze e provvederà per le supplenze.

Art. 61.

Per gravi e giustificate ragioni, tutto il personale addetto all'istituto potrà ottenere dal presidente un congedo straordinario non superiore a un mese.

Per le licenze di maggior durata è necessario il consenso del Ministero.

Art. 62.

Tutto il personale interno dell'istituto dovrà sempre vestire in modo serio e decente, conformandosi ai consigli e alle istruzioni della direttrice. Le istitutrici dovranno vestire di nero uscendo a passeggio con le squadre.

Art. 63.

Al personale interno dell'istituto l'economo farà consegna dell'appartamento o della camera a ciascuno assegnata al momento dell'ammissione secondo le disposizioni della Presidenza, facendo firmare l'inventario speciale relativo.

Art. 64.

Solo la direttrice e la vice-direttrice possono ricevere persone nella loro stanza a ciò destinata; le altre insegnanti e istitutrici potranno ricevere altresì, ma nelle apposite sale di ricevimento dell'istituto e dopo ottenutone il permesso dalla direttrice.

§ 2. — *Della direttrice*

Art. 65.

La direttrice ha il governo e la responsabilità del buon andamento interno dell'istituto. Essa deve tenersi in continuo rapporto colla Presidenza e procedere d'accordo con essa.

Art. 66.

Interviene, se invitata, alle adunanze della Commissione amministrativa, e può suggerire quei provvedimenti che crede utili pel migliore andamento dei servizi.

Art. 67.

Prende visione presso l'economo dell'assegnazione dei vari locali dell'istituto e degl'inventari del mobiliare relativo.

Nessuna mutazione nella destinazione dei locali o nel mobiliare può essere fatta senza il consenso della Presidenza; degli eventuali danni o mancanze riscontrati nel mobiliare la direttrice deve rendere immediatamente avvisato l'economo.

Art. 68.

La direttrice esplica la sua azione per mezzo della vice-direttrice per tutto ciò che riguarda le scuole e i gabinetti scientifici; per mezzo dell'economa per tutto ciò che riguarda la famiglia interna: per mezzo delle istitutrici per ciò che riguarda le educande.

Di tutti gli ordini e delle disposizioni impartite, terrà informata la vice-direttrice per assicurare il normale funzionamento dell'istituto in ogni evenienza.

Art. 69.

Dovendo assentarsi anche temporaneamente dall' istituto deve renderne avvisata la vice-direttrice.

In qualunque evenienza la responsabilità spetta successivamente dopo la vice-direttrice, alle insegnanti e alle istitutrici per ordine di anzianità.

Art. 70.

Primo e stretto dovere della direttrice è di osservare e fare osservare scrupolosamente l'orario generale dell'istituto quale è fissato dal presente regolamento giusta l'articolo 275, salva la facoltà di proporre le modificazioni ritenute opportune, osservando il disposto dell'articolo stesso.

Art. 71.

Chiama a rapporto, possibilmente ogni giorno, prima della fine delle lezioni del mattino, le istitutrici.

Riceve da queste i rapporti settimanali e bimestrali, riguardanti le educande.

Art. 72.

Regola per mezzo dell'economa il vitto al personale dell'istituto, e per mezzo dell'infermiera quanto può interessare l'igiene delle alunne.

Art. 73.

Dispone, insieme con la vice-direttrice e con l'economa, per tutto ciò che riguarda il buon mantenimento dell' uniforme e del corredo delle alunne; e può fare alla Commissione amministrativa le proposte per eventuali modificazioni ritenute opportune, secondo è disposto dagli articoli 9, lett. *P* e n. 219.

Art. 74.

Firma le richieste per tutto ciò che è necessario per l' istituto relativamente ai servizi indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell' articolo 27 del presente regolamento.

Art. 75.

Tiene il registro generale delle alunne e cura che ogni bimestro sia messo al corrente in modo da poter essere sempre presentato al presidente e ai parenti delle alunne.

Art. 76.

Presiede le adunanze ordinarie e quelle straordinarie del Consiglio degli insegnanti; per quelle straordinarie può delegare la vice-direttrice.

Art. 77.

Legge ogni bimestre a tutte le alunne adunate, le medie da loro ottenute così nella vita interna come nella scuola, prendendo occasione per opportune osservazioni, per le lodi e per i rimproveri, e distribuendo o togliendo alle alunne i distintivi di merito conforme dispone l'articolo 254, e tenendo di questi nota rigorosa nel registro generale.

Art. 78.

Trasmette, non oltre la prima settimana del bimestre successivo, alla presidenza per il *visto* e la spedizione ai genitori i rapporti bimestrali riguardanti le educande, trascritti su apposito modulo.

Art. 79.

Tiene corrispondenza colle famiglie delle alunne per tutto ciò che è interesse di queste, e principalmente per ciò che ne riguarda la condotta e la salute, senza nulla nascondere o attenuare.

Alla fine di ogni bimestre trasmette all'economo il modulo per il rimborso delle spese di posta da addebitarsi alle educande.

Art. 80.

Riceve, esamina e distribuisce per mezzo delle istitutrici la corrispondenza in arrivo delle alunne, e raccoglie, per mezzo dell istitutrici stesse, quella in partenza.

La corrispondenza per le altre persone dimoranti nell' istituto sarà consegnata direttamente a ciascuna persona dall'apposito incaricato.

Art. 81.

Dispone col direttore spirituale per le funzioni di chiesa straordinarie e per la preparazione delle alunne ai riti, in modo però da non alterare mai l'ordine delle lezioni, e il meno che sia possibile l'orario generale.

Art. 82.

Assiste, insieme con la vice-direttrice, alla visita settimanale dei parenti e dei raccomandatari delle alunne nelle ore per ciò stabilite. È in sua facoltà d'invitare ad assistere a tali visite tutte o taluna delle insegnanti per turno.

Art 83.

Concede i permessi di uscita alle alunne accompagnate dai loro parenti, secondo le norme fissate dal presente regolamento, e permette in casi straordinari le visite dei parenti alle alunne fuori dell'orario stabilito.

Art. 84.

Infligge alle alunne le punizioni disciplinari di sua competenza, promuovendo dal presidente o dalla Commissione, secondo i casi, l'applicazione di quelle maggiori.

Art. 85.

Dà il suo parere intorno alla nomina del personale inserviente e determina le incombenze speciali di ciascuno, in modo da assicurare l'ordine e la pulizia in tutto l'istituto.

Dispone per turno i permessi d'uscita.

Nel caso di gravi mancanze ha facoltà di sospendere immediatamente qualunque inserviente, dandone avviso al presidente.

Art. 86.

Corrisponde alle richieste dell'Ufficio scolastico provinciale per ciò che riguarda le scuole dell'istituto, tenendo ordinato un apposito protocollo, e in conformità dell'art. 91.

Non più tardi del mese di settembre di ogni anno avuto il rapporto dalla vice-direttrice di cui all'art. 94, compila e invia al prefetto presidente del Consiglio provinciale scolastico (che la trasmette poi al Ministro con le sue eventuali osservazioni), la relazione annuale particolareggiata sugli esami, sull'opera data durante l'anno dalle insegnanti interne, dagli insegnanti esterni e dalle istitutrici, sulle condizioni dei locali, sull'andamento di tutti i servizi nei quali essa ebbe parte.

Art. 87.

Alla direttrice sono assegnate stanze speciali per suo alloggio e per ricevimento nella sua rappresentanza di persone estranee all'istituto, giusta l'articolo 64, nonchè per uso di ufficio di direzione.

Essa gode del trattamento di vitto eguale a quello delle insegnanti e delle alunne, ma il vitto può esserle servito a parte.

§ 3. — *Della vice-direttrice*

Art. 88.

La vice-direttrice coadiuva la direttrice in tutte le attribuzioni e la sostituisce intieramente in caso di assenza o di impedimento.

È a sua volta sostituita in caso di impedimento o di assenza, dalle altre insegnanti per ordine di anzianità.

Dovendo assentarsi dall'istituto anche temporaneamente deve farne avvisata la direttrice e, se occorre, provvedere per la supplenza.

Art. 89.

La vice-direttrice è in particolare preposta alle scuole e a quanto

ha con questo attinenza e ha la consegna della biblioteca, per il servizio della quale è coadiuvata da una insegnante.

Cura l'esatta osservanza del calendario scolastico; assiste al principio e alla fine delle lezioni; invigila sopra l'orario e la frequenza dei professori, tenendo nota delle loro assenze; osserva che i programmi siano svolti e che ciò appaia dagli appositi registri; verifica di tempo in tempo i registri dei voti; dà le disposizioni per le prove bimestrali; ritira dagli insegnanti la nota delle medie, che consegna alla direttrice, alla quale trasmette per la firma le comunicazioni straordinarie che, per mezzo dell'apposito registro, si debbano fare agli insegnanti.

Art. 90.

Sorveglia e dirige per mezzo della insegnante incaricata, la biblioteca dell'istituto; i nuovi acquisti e gli abbonamenti alle riviste debbono essere da lei concordati colla direttrice.

Art. 91.

A richiesta della direttrice le fornisce gli elementi, o le prepara le minute, per tutto ciò che riguarda la corrispondenza relativa alle scuole con l'Ufficio scolastico provinciale.

Art. 92.

Previa intesa colla direttrice, dispone per le assistenze che le istitutrici debbono prestare durante le lezioni degli insegnanti esterni, e per le sorveglianze durante le ore di studio.

Art. 93.

Firma le richieste per tutto ciò che occorra alle scuole, alla biblioteca e ai gabinetti conforme è indicato ai numeri 6, 7, 8 dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 94.

Dopo gli esami finali trasmette alla direttrice un rapporto scritto particolareggiato intorno a tutto l'andamento didattico e disciplinare durante l'anno scolastico.

Art. 95.

La vice direttrice ha anche l'alta sorveglianza sopra il buon mantenimento dell'istituto: visiterà di tempo in tempo i dormitori, l'infermeria e in genere tutti i locali, per accertarsi che dovunque regni l'ordine e la nettezza.

Art. 96.

Alla vice direttrice sono assegnate due stanze, cioè una camera da letto, e una che le serva anche di ricevimento, giusta l'art. 64.

Anch'essa ha inoltre uno speciale ufficio di direzione nel locale delle scuole, dove conserva tutti i registri annuali di esame, il registro dei verbali delle adunanze, i temi e quanto altro appartiene all'archivio speciale delle scuole,

§ 4. — *Delle istitutrici e delle maestre.*

Art. 97.

Le istitutrici hanno la diretta sorveglianza e la responsabilità della squadra di alunne a ciascuna di esse affidata, che non debbono mai e per nessuna ragione abbandonare, fuorchè nelle ore di scuola.

Ogni particolare occupazione è loro vietata nel tempo che sono in ufficio.

In caso di necessità la direttrice o la vice direttrice provvedono affinchè siano supplite dalle maestre elementari o dalla maestra e dall'assistente per i lavori.

Art. 98.

Le istitutrici, pur avendo ciascuna la propria camera per le ore in cui sono libere dal servizio, dormono con la squadra loro affidata; assistono le alunne in ogni loro occorrenza; procurano che abbiano cura e tengano ordinati il corredo, gli oggetti di abbigliamento, i libri, e quanto altro loro appartiene; ne sorvegliano attentamente la condotta, il contegno, il linguaggio, così nell'istituto come al passeggio e in ogni occasione.

Art. 99.

Esse dovranno possibilmente presentarsi a rapporto dalla Direttrice ogni mattina per riferire quanto interessa le alunne; in caso d'urgenza, per indisposizione delle alunne o per altro, dovranno anche nel corso della giornata avvisarne immediatamente la direttrice o la vice direttrice.

Art. 100.

Ciascuna istitutrice deve tenere colla massima cura il registro della propria squadra.

Nella mattina di ogni lunedì debbono presentare alla direttrice il rapporto settimanale, ed alla fine del bimestre le medie bimestrali.

Art. 101.

Ogni giorno debbono accompagnare la squadra nel corridoio delle scuole, cinque minuti prima del principio delle lezioni, e debbono trovarsi pronte per riprenderla, cinque minuti prima del termine delle medesime.

Art. 102.

Ogni mattina, prima del termine delle lezioni, ritireranno dall'apposita cassetta la corrispondenza delle alunne della rispettiva squadra che distribuiranno nell'intervallo avanti il desinare.

Art. 103.

La direttrice disporrà che mentre le alunne si preparano per l'uscita, siano sorvegliate dalle supplenti per dare agio alle istitutrici di prepararsi esse pure. Prima d'uscire dovranno passare in rassegna ognuna la propria squadra per accertarsi che tutte le alunne siano in buon'ordine.

Art. 104.

Sotto la loro responsabilità osserveranno che nessuna alunna si allontani dalla squadra senza giustificato motivo e senza avere ottenuto il permesso.

Quando un'alunna voglia presentarsi alla Direzione dovrà farne chiedere licenza per mezzo della propria istitutrice.

Art. 105.

Tengono in custodia le piccole somme delle alunne della squadra notando successivamente le spese facoltative nell'apposito registro, e rendendone conto alla direttrice alla fine del bimestre nell'apposito modulo.

Non potranno assolutamente proporre spese quando il fondo facoltativo di un'alunna sia esaurito.

Art. 106.

Due volte la settimana, nei giorni stabiliti dalla direttrice, sottoporranno a questa la lista delle spese facoltative che potranno farsi soltanto dopo ottenutane l'approvazione.

Anche le richieste di libri dalla biblioteca dovranno essere approvate dalla direttrice.

Art. 107.

Le istitutrici sono obbligate ad assistere alle lezioni degli insegnanti esterni, a quelle degli insegnanti facoltativi, alle lezioni di ginnastica e ballo e alle sale di studio.

La ripartizione di queste assistenze sarà fissata in modo proporzionato dalla direttrice di concerto colla vice direttrice, al principio dell'anno scolastico.

Nei periodi di vacanze continuate, le assistenze saranno alternate secondo le speciali disposizioni della direttrice.

Art. 108.

Le istitutrici, insegnanti d'una lingua straniera, dovranno abituare le loro alunne a parlare la lingua insegnata anche durante le ricreazioni e il passeggio, e specialmente nei giorni e nelle ore per ciò fissati dalla direttrice.

Art. 109.

Le maestre elementari, la maestra e l'assistente per i lavori quando non siano impegnate per il guardaroba, oltre al rispettivo ufficio, debbono osservare gli obblighi prescritti per le istitutrici che, occorrendo, debbono supplire.

Art. 110.

Una delle maestre elementari fungerà da segretaria per i lavori di Direzione.

Art. 111.

Quando le istitutrici debbano punire le alunne della loro squadra, secondo la loro competenza, ne renderanno subito avvisata la direttrice o la vice direttrice; come saranno da queste avvisate, perchè ne possano tenere nota nel rispettivo registro, delle altre punizioni che alle alunne venissero inflitte.

§ 5. — *Delle insegnanti interne*

—

Art. 112.

Le insegnanti interne convivono nell'istituto e non hanno altri obblighi che dell'insegnamento della materia a ciascuna assegnata e di quelli speciali qui di seguito specificati. In via eccezionale la direttrice può pregarle di supplire in caso di bisogno le istitutrici.

Art. 113.

A ciascuna è assegnata una camera, di cui riceve la consegna e firma l'inventario del mobiliare. Le insegnanti prendono parte alla tavola comune e hanno diritto al completo trattamento interno nell'istituto, cioè servizio, bucato, cure, medicine, ecc., nei modi determinati per le alunne.

Art. 114.

Debbono osservare l'orario interno; uscendo dall'istituto è bene che ne diano avviso alla direttrice o alla vice-direttrice, e dovranno rientrare prima che annotti, salvo speciale permesso della Direttrice.

Art. 115.

Durante i periodi di vacanze continuate potranno assentarsi dall'istituto,previo avviso alla Direttrice.

Nelle vacanze estive possono rimanere nell'istituto, seguirlo in villa o ai bagni, ma in questo caso dovranno prestarsi a supplire le istitutrici e a dare ripetizioni alle alunne. Qualora preferiscano recarsi presso le loro famiglie, non potranno assentarsi che dopo chiusa interamente la sessione d'esami, e dovranno ritornare in istituto il 30 settembre.

Art. 116.

Osservaranno scrupolosamente il calendario scolastico e l'orario interno delle lezioni. Si troveranno d'innanzi alla scuola qualche minuto avanti l'ora fissata e terminate le lezioni non abbandoneranno le alunne finchè non siano state radunate dalle istitutrici.

Art. 117.

Avranno cura di tenere con la maggior cura e nitidezza il registro giornaliero e di notare sul diario di classe la lezione impartita.

Alla fine del bimestre, a richiesta della vice-direttrice, consegneranno le medie trascritte in apposito modulo che sarà poi loro restituito e che dovranno conservare fino alla sessione d'esami.

Al termine della lezione dovranno anch'esse depositare i registri nell'apposito armadio nella sala di convegno.

Art. 118.

L'insegnante di scienze ha in consegna il gabinetto di fisica e di storia naturale, di cui firma l'inventario e provvede al mantenimento e all'accrescimento, mediante richieste da staccarsi da apposito registro a lei affidato, che sottopone al visto della vice-direttrice.

Art. 119.

La insegnante di pedagogia e morale a compenso del minor numero di ore di insegnamento, coadiuva la vice-direttrice per il servizio di biblioteca.

In caso di sua assenza o di impedimento, la vice-direttrice può incaricarne provvisoriamente altra insegnante.

Art. 120.

Essa mantiene al corrente il registro d'ingresso; l'inventario topografico e il catalogo a schede; tiene il registro dei prestiti, i quali sono limitati al personale interno e dell'istituto.

Art. 121.

Nei limiti della somma stanziata in bilancio, propone l'acquisto di nuovi libri, tenendo conto dei bisogni per le scuole e dei desideri delle insegnanti, e cura gli abbonamenti alle riviste; firma per ciò le richieste dall'apposito registro di cui è depositaria, e le sottopone al visto della vice-direttrice.

Art. 122.

Non consegnerà libri alle alunne se non scolastici, e a richiesta delle insegnanti; quelli di lettura amena soltanto a richiesta presentata dalle istitutrici col visto della direttrice.

Art. 123.

La insegnante di storia dell'arte avrà cura di venir formando nell'istituto una raccolta di fotografie opportunamente scelte in modo da agevolare e allietare l'insegnamento stesso. Sarà bene perciò che interessi a tale raccolta le alunne medesime, procurando col loro mezzo invii da ogni parte. Di tale raccolta, ordinata con criteri storici, curerà la conservazione in apposite buste o cartoni e ne compilerà il catalogo a schede per autori e per luoghi.

Una piccola parte del fondo stanziato per acquisti della biblioteca sarà adoperato a questo scopo.

Art. 124.

Col consenso della direttrice accompagnerà le alunne due o tre volte all'anno a visitare i musei, le gallerie, i monumenti, cogliendo occasione da ciò per sviluppare e riaffermare l'insegnamento.

Art. 125.

Le insegnanti, pur conservando in ogni tempo il necessario prestigio, sarà opportuno che partecipino talvolta alla ricreazione delle alunne, intrattenendo specialmente le maggiori, in conversari lieti e istruttivi. In particolar modo durante le eventuali gite dell'istituto, l'insegnante di scienze e quella di storia dell'arte dovranno aver cura di istruire dilettando.

§ 6. — *Degli insegnanti esterni e facoltativi*

—

Art. 126.

Gli insegnanti esterni debbono trovarsi nell'istituto nei giorni e nelle ore indicate dall'orario rispettivo e qualche minuto prima che incomincino le lezioni.

In caso di malattia o di grave impedimento, ne daranno pronto avviso alla direttrice perchè si possa provvedere per sostituirli.

Per quanto riguarda le scuole hanno gli stessi doveri delle insegnanti interne.

Art. 127.

Alle lezioni degli insegnanti esterni assisterà una istitutrice secondo le disposizioni prese dalla direttrice e dalla vice-direttrice.

Art. 128.

Gli insegnanti per le materie facoltative e cioè non contemplate nell'ordine degli studi dell'istituto, sono scelti, a secondo del bisogno, dalla Commissione amministrativa, che può sentire in proposito la direttrice.

Questi insegnanti sono retribuiti a carico delle famiglie delle alunne, e il loro onorario è stabilito dalla Commissione.

Gli onorari sono anticipati dall'istituto che se ne rivale a carico delle rispettive famiglie.

TITOLO IV.

Del personale amministrativo interno, del personale sanitario e religioso

—

§ 1. — *Dell'economa*

—

Art. 129.

L'economa sopraintende al guardaroba, alla dispensa e alla cucina di cui ha la consegna e la responsabilità.

In caso di bisogno sarà aiutata e supplita dalla maestra di lavori per ciò che riguarda il guardaroba, e dall'inserviente più anziana per ciò che riguarda la dispensa e la cucina.

Potrà essere supplita interamente dall'infermiera.

Art. 130.

Provvede alla custodia e al mantenimento negli appositi locali di tutta la biancheria per uso dell'istituto e del corredo delle alunne; ne cura i cambi necessari secondo i turni stabiliti o le richieste straordinarie.

Art. 131.

Dirige e sorveglia i lavori di riattamento sia che si facciano nell'interno dell'istituto da apposite giornanti, sia da persone di fuori.

Per le piccole spese occorrenti a tali lavori può farsi anticipare una scorta in contanti dall'economo, al quale dovrà renderne conto, e insieme sottoporgli l'elenco del servizio delle giornanti, che non potranno essere chiamate se non per giustificato bisogno e con preavviso all'economo stesso.

Art. 132.

Per le maggiori forniture o spese occorrenti, dopo accordi colla direttrice e colla vice direttrice giusto il disposto dell'art: 73, firma le richieste dell'apposito registro indicato al n. 3 dell'art, 27, e le sottopone per il *visto* alla direttrice.

Art. 133.

Avrà cura di prevenire in tempo l'economo per le necessarie rinnovazioni della biancheria, disponendo che quella meno buona sia passata a corredo della villa dell'istituto.

In egual modo, dovrà provvedere pel cambio dei corredi estivo ed invernale delle alunne procedendo agli scarti necessari, e prendendo nota di ciò che occorrerà rinnovare per la ventura stagione.

Art. 134.

Provvede alla consegna e al ritiro del bucato, ne sorveglia la stiratura, e ne cura la riconsegna al personale, al guardaroba delle alunne, e a quello generale dell'istituto. In ciò potrà essere aiutata stabilmente da una delle inservienti più anziane.

Art. 135.

Sopraintende a tutto il servizio del vitto per l'istituto, e quindi ha in consegna la cucina, la credenza, la cantina, il refettorio e tutti gli attrezzi ed utensili relativi; ne cura il buon ordine e la pulizia.

Il cuoco e le inservienti destinate alla cucina ed al refettorio sono alla sua diretta dipendenza.

Art. 136.

Firma le richieste per stoviglie, utensili, attrezzi e ogni altra cosa necessaria per il servizio da lei dipendente, in conformità del registro n. 2 di cui all'art. 27 del presente regolamento, sottoponendole al *visto* della direttrice.

Art. 137.

Riceve in consegna dall'economo quella quantità di generi che si crederà necessaria per il vitto della famiglia e i bisogni della cucina per un tempo determinato, e riceve dai fornitori, dietro invio di relativa richiesta, le provviste giornaliere, costatandone sempre la misura e la qualità secondo i contratti di fornitura, e ricusando quelli non corrispondenti ai patti stabiliti.

Art. 138.

Per le minute spese della cucina potrà avere dall'economo una particolare scorta in contanti della quale renderà conto particolare.

Art. 139.

Di tutti i generi ricevuti tiene apposito registro, rilasciandone ricevuta a chi di ragione secondo le norme speciali fissate dall'economo, al quale in ogni giorno d'ufficio renderà conto di tutto, e consegnerà gli stati di presenza e del vitto distribuito

Art. 140.

Sottopone ogni sera all'approvazione della direttrice la lista dei pasti del giorno seguente redatta in conformità della relativa tabella annessa al presente regolamento e di cui al seguente articolo 222, procurando la maggior varietà possibile.

Nessuna modificazione o nessuna aggiunta straordinaria sono permesse senza l'ordine espresso del presidente.

Art. 141.

Poichè il vitto dell'istituto è regolato in modo assoluto ed è uguale per tutto il personale, l'economa deve invigilare, sotto la sua responsabilità, che non si apprestino vitti speciali se non quando siano ordinati espressamente dal medico, con apposito modulo vistato dalla direttrice e conforme al disposto dell'art. 154 del presente regolamento.

Art. 142.

Il vitto del personale inserviente o del personale straordinario verrà regolato secondo le istruzioni dell'economo e l'economa invigilerà che non si commettano abusi di sorta.

Art. 143.

Per agevolare il servizio, può giornalmente dare in consegna al cuoco, nella misura stimata necessaria, i generi d'uso più frequente e di prima necessità.

Art. 144.

Di tutti gli oggetti che siano dichiarati inservibili richiede all'economo il necessario rinnovamento, curando che gli inventari di consegna siano sempre al completo.

Gli oggetti fuori d'uso saranno collocati in apposito magazzino, di cui sarà responsabile; la direttrice, d'accordo colla presidenza, potrà disporre che, specialmente quelli di corredo, siano distribuiti per elemosina ai poveri per Natale e Capo d'anno.

Art. 145.

Denunzia all'economo i guasti e le rotture che riscontrerà essere avvenuti per trascuratezza del personale o delle educande.

Art. 146.

Spetta all'economa in modo particolare la sorveglianza su tutto il personale inserviente. Procurerà pertanto che le uniformi siano sempre nette; proporrà le ripartizioni delle incombenze; sorveglierà che ovunque sia fatta la pulizia necessaria, sia rinnovata l'aria, e che nell'inverno siano convenientemente riscaldati i locali.

Visiterà di frequente le stanze destinate alle inservienti per accertarsi che siano sempre pulite e ordinate, e così tutti gli altri locali di servizio.

§ 2. — *Del medico-chirurgo*

Art. 147.

Il medico-chirurgo è nominato anno per anno dalla Commissione amministrativa, sentita la direttrice. È retribuito secondo il ruolo organico con assegno annuale.

Ha diritto ad un mese di congedo all'anno durante il quale l'istituto provvede alla supplenza; in caso di assenza o di impedimento fuori del congedo, il medico dovrà farsi supplire da altro medico di soddisfazione del presidente e della direttrice.

Art. 148.

Il medico-chirurgo ha la cura di tutto il personale dell'istituto Sorveglia che i precetti dell'igiene siano osservati e dà il suo parere ove occorra, intorno all'assegnazione dei locali interni, che visiterà ogni tanto per accertarsi della loro salubrità.

Art. 149.

Fa la sua visita nei giorni e nelle ore fissate di comune accordo col presidente e colla direttrice e ogni qualvolta sia necessario, a richiesta della direttrice stessa; in caso di malattie non leggere deve ripetere le sue visite anche più volte al giorno, secondo il bisogno.

Art. 150.

Il medico-chirurgo visita all'atto dell'ammissione ogni nuova alunna e tutte le persone di servizio da ammettersi nell'istituto,

per accertarsi che siano sane, atte alla vita di comunità e immuni da qualunque imperfezione o deformità fisica.

Per il personale di servizio la non idoneità riguarda anche la gracilità di costituzione da cui provenga inabilità relativa al disimpegno del servizio.

Di tutte le visite scrive la relazione negli appositi registri.

Art. 151.

Nei casi di malattie gravi deve informare subito la direttrice.

Quando abbia il sospetto di malattie di carattere epidemico ed infettivo, dovrà provvedere all'isolamento, ed avvisarne anche il presidente, facendone rapporto scritto da potere essere inviato all'autorità superiore sanitaria della provincia.

Art. 152.

Segna in apposito registro, custodito dall'infermeria, la diagnosi della malattia di ciascuna inferma, e i rimedi e la dieta che crede necessari alla cura.

Per l'infermeria è stabilita una apposita tabella dietetica.

Art. 153.

Ordina, con speciale motivazione, nel registro apposito, le cure speciali ricostituenti, le cui spese devono stare a carico delle famiglie.

Art. 154.

Ordina per mezzo di apposito modulo le diete speciali che riconosce necessarie; la richiesta, vistata dalla direttrice, sarà da questa passata all'economa perchè sia provveduto.

Art. 155.

Fa, ogni qualvolta occorre, senza compenso straordinario, salve le spese speciali a cui provvede l'istituto, la rivaccinazione delle alunne e del personale.

Art. 156.

In caso di occorrenza di consulti, prenderà gli opportuni accordi con la Presidenza e con la direttrice per la scelta del consulente, libere le famiglie sempre di chiedere o scegliere a tale uopo sanitari di loro fiducia.

Anche in caso di consulti, il sanitario dell'istituto non ha diritto ad alcun compenso stuaordinario; i consulenti estranei, anche se chiamati dall'istituto, sono a carico delle famiglie.

Art. 157.

Propone la visita di un chirurgo specialista o di altri specialisti nei casi in cui la creda necessaria.

L'opera di questi è a carico delle famiglie.

Art. 158.

Nei casi di forme morbose gravi o a lungo decorso, nelle quali si renda necessaria una assistenza eccezionale, dopo la terza settimana di malattia la spesa straordinaria starà a carico delle famiglie.

Art. 159.

Non possono essere eseguite nell'infermeria del collegio, tranne il caso di urgenza e di impossibilità al trasporto dell'infermo, le operazioni di alta chirurgia, quelle per cui è necessaria una speciale preparazione per l'antisepsi della camera in cui si dovrebbe operare, quelle nelle quali si richiede il concorso di più chirurghi.

Questa misura è applicabile tanto alle alunne, quanto al personale tutto dell'istituto. Anche perciò la spesa necessaria è a carico degli infermi.

Art. 160.

Ha cura che la piccola farmacia dell'istituto sia ben provvista dei rimedî di prima necessità.

Firma per qualunque altra occorrenza le richieste del registro n. 4 di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 161.

Visita di sovente la cucina nell'ora dei pasti per verificare le condizioni igieniche, e la qualità o quantità dei cibi e delle bevande.

Art. 162.

Il medico deve tenere ordinati direttamente, o per mezzo dell'infermiera, i seguenti registri:

1° registro di ordinazioni di farmacia;

2° registro delle visite di ammissione delle educande;

3° registro delle visite di ammissione del personale inserviente;

4° registro delle consegne giornaliere alla infermiera;

5° registro delle osservazioni della infermiera;

6° registro del movimento dell'infermeria;

7° registro di informazioni anamnestetiche;

8° registro delle cure speciali.

Art. 163.

A richiesta della Presidenza, può essere invitato alla fine di ogni anno a fare una relazione speciale sulle condizioni igieniche dell'istituto e sulla educazione fisica delle alunne.

§ 3. — *Del chirurgo-dentista*

—

Art. 164.

Il medico-chirurgo-dentista è nominato anno per anno dalla Commissione amministrativa d'accordo colla direttrice. È retribuito secondo il ruolo organico con assegno annuale.

Art. 165.

Il medico-chirurgo-dentista ha la cura di tutto il personale dell'istituto per quanto riguarda l'igiene della bocca, delle cavità orali e degli organi annessi.

Tiene puliti i denti dalle deposizioni calcari, provvede alla buona conservazione delle gengive, delle arcate alveolari e in genere a tutto ciò che si attiene al buon regime di tali organi.

Art. 166.

Di regola visita le alunne ogni quindici giorni e per turno e nelle ore stabilite dalla direttrice.

Straordinariamente poi ogni volta che le alunne o qualsiasi persona addetta all'Istituto abbia bisogno delle sue cure.

Art. 167.

Visita all'atto dell'ammissione ogni nuova alunna e fa poi una piccola relazione in apposito registro.

Art. 168.

Cure speciali e straordinarie, orificazioni, otturazioni di denti ortopedia o protesi artificiali, stanno a carico delle famiglie o delle singole persone, le quali, se credono, possono valersi di altro professionista di loro fiducia.

Art. 169.

Il medico-dentista dell'istituto fa il preventivo esatto della spesa che tali cure richiedono e indica quali facilitazioni sarebbe disposto di fare.

Art. 170.

Le cure ordinarie a cui il medico-dentista è tenuto, sono eseguite dentro l'istituto con l'armamentario di sua proprietà.

Le cure straordinarie sono fatte a domicilio del dentista in ore da stabilirsi di volta in volta.

§ 4. — *Dell'infermiera.*

—

Art. 171.

All'infermiera, che deve essere munita di regolare diploma, appartiene l'assistenza delle malate secondo le prescrizioni del medico.

L'infermiera è coadiuvata in caso di bisogno da cameriere scelte dalla direttrice.

In casi di malattie gravi o contagiose, sarà provveduto con assistenze speciali.

Art. 172.

L'infermiera sorveglia la disciplina nell'infermeria dove deve regnare sempre la massima quiete, e dove non potrà entrare che il personale direttivo o di servizio che vi è destinato.

Proibirà l'ingresso alle istitutrici, alle educande e a ogni altra persona, salvo particolare permesso della direttrice.

Le famiglie delle educande ammalate, ammesse alla visita, dovranno osservi accompagnate dalla direttrice, o da persona da lei delegata.

Art. 173.

L'infermiera é consegnataria di quanto esiste nei locali tutti componenti l'infermeria, compreso il mobiliare e la biancheria.

Art. 174.

Cura l'igiene dei dormentori e della infermeria, e specialmente l'aereazione e il riscaldamento; la remozione delle biancherie usate, e quanto altro sia richiesto dall'igiene.

Art. 175.

Mattina e sera al levarsi e al coricarsi delle alunne, deve essere pronta a provvedere ai bisogni di ciascuna.

Usa con intelligenza e amore quelle cure preventive che servono a mantenere la buona salute: e specialmente delle alunne di minore età cerca interpretare anche i più piccoli bisogni, riferendo ogni cosa alla direttrice.

Art. 176.

Registra ogni mattina, informandosene direttamente, le educande e le persone che debbono essere visitate dal medico, nello apposito modulo e vi scrive poi le prescrizioni ch'egli fa a ciascuna di esse.

Il modulo, firmato dal medico, sarà subito dopo la visita, presentato alla direttrice.

Art. 177.

Prenderà consegna precisa, scritta, delle prescrizioni mediche; noterà le osservazioni fatte sulle malate, e informerà particolareggiatamente il medico di tutto ciò che le può riguardare.

Art. 178.

Somministra e bada che siano somministrati con scrupolosa esattezza i medicamenti prescritti.

Art. 179.

Procura che questi medicamenti e quanto altro occorra alle malate, siano provveduti con sollecitudine, intendendosi in proposito colla direttrice e coll'economo.

Ordina a tempo quanto può occorrerle dalla cucina, secondo le diete ordinate dal medico.

Art. 180.

Ha la vigilanza speciale dei bagni di qualunque genere ed è responsabile della biancheria e di ogni suppellettile delle stanze addette a quell'uso.

Art. 181.

Prende cura speciale delle bambine che per qualche leggera indisposizione non possono uscire con le campagne alle ricreazioni in giardino, o alle passeggiate, come anche di quelle che debbono alzarsi più tardi o coricarsi prima.

Art. 182.

Tiene custodite le chiavi dell'armadio dei medicinali, ponendo speciale attenzione ai veleni che dovranno essere riposti in riparto separato. Cura che la farmacia dell'istituto sia sempre fornita dei rimedi di prima necessità, secondo le disposizioni del medico.

Art. 183.

Qualora l'infermiera sia libera da ogni servizio proprio, supplisce l'economa in caso di malattia o di impedimento, e di consueto rimane addetta al guardaroba.

§ 5. — *Del direttore spirituale*

—

Art. 184.

Il direttore spirituale è nominato dalla Commissione amministrativa, sentita la direttrice, e la nomina è partecipata al Ministero.

La nomina è annuale ed è revocabile in ogni tempo dalla Commissione, o su parere motivato della direttrice.

Art. 185.

Al direttore spirituale sono affidati tutti gli uffici religiosi inerenti alla chiesa privata dell'istituto e le funzioni di confessore per le educande e il personale. Egli apparecchia inoltre le alunne all'adempimento dei doveri religiosi secondo i precetti e i riti della chiesa.

Art. 186.

Il direttore spirituale non ha alcuna ingerenza nell'andamento educativo dell'istituto e dovrà compiere i suoi uffici nei giorni e nelle ore determinate dalla presidenza e dalla direttrice.

In caso di assenza o di impedimento dovrà farsi supplire a sue spese da altro sacerdote accetto alla Commissione e alla direttrice.

Art. 187.

In occasione delle feste solenni, il direttore spirituale prenderà gli opportuni accordi con la presidenza e con la direttrice perchè si compiano decorosamente le funzioni richieste, alle quali provvede l'istituto.

Art. 188.

Il direttore spirituale sarà consegnatario responsabile degli arredi sacri e di tutti gli oggetti d'uso per il culto, di proprietà dell'istituto ed esistenti nella chiesa e nella sagrestia Di tutto sarà redatto speciale inventario in duplice originale, e ogni variazione vi dovrà essere immediatamente notata.

Art. 189.

Per le cose tutte necessarie al culto e al servizio di chiesa, il direttore spirituale firma le richieste dell'apposito registro a lui affidato, che trasmette per il *visto* alla direttrice, secondo le prescrizioni dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 190.

L'istituto provvederà, compensandolo, un chierico o sagrestano necessario per il servizio di chiesa.

TITOLO V.

Del personale inserviente

—

Art. 191.

Fanno parte del personale inserviente dell'istituto, il portiere, il custode dell'amministrazione, il cuoco e le cameriere necessarie al servizio interno, in numero proporzionato ai bisogni dell'istituto e da determinarsi anno per anno nel bilancio preventivo.

Tranne il custode dell'amministrazione e il cuoco, il rimanente del personale di servizio dimora nell'istituto. Tutti poi indistintamente, oltre il salario, fissato dalla tabella annessa al presente regolamento e di cui all'articolo 7, hanno diritto al completo trattamento nell'istituto stesso, e debbono vestire l'uniforme come sarà stabilita dalla Commissione amministrativa.

Art. 192.

Il personale inserviente è scelto e nominato dalla Commissione amministrativa, previa visita del medico dell'istituto; ma, specialmente per le cameriere, sarà sentito il parere della Direttrice, che potrà sottoporle ad un periodo di prova.

Art. 193.

Il custode dell'amministrazione è all'esclusiva dipendenza della Presidenza e degli impiegati addetti, e a lui è affidato tutto il servizio degli uffici d'amministrazione.

Art. 194.

Ha inoltre l'incarico della impostazione e del ritiro della corrispondenza dell'istituto; e però due volte al giorno, alle ore utili fissate, egli deve ritirare dalla Direttrice e dall'apposita cassetta interna la corrispondenza da impostare.

Della corrispondenza in arrivo, consegnerà alla Direttrice quella a lei diretta a quella delle alunne, e distribuirà consegnandola personalmente quella dell'altro personale convivente nell'istituto.

Per questo servizio e per quello dei pacchi gli sarà assegnato un piccolo locale, in prossimità dell'ingresso.

Art. 195.

Per le piccole spese e commissioni, la Direttrice potrà incaricare per turno, così il custode come il portiere.

Art. 196.

Al portiere è affidata la sorveglianza all'ingresso dell'istituto, e il servizio di chiamata delle persone conviventi, secondo le disposizioni della Presidenza e della Direttrice.

Egli non potrà per alcuna ragione assentarsi dal suo posto, se non nelle ore di libertà determinate, durante le quali sarà supplito secondo le disposizioni della Direttrice.

Art. 197.

Al custode dell'amministrazione e al portiere spetta il còmpito della pulizia di tutti i vetri dell'istituto, da farsi almeno due volte all'anno; essi dovranno altresì prestarsi in quanto è possibile agli occorrenti trasporti di mobilia, all'addobbo e alla pulizia della chiesa e della sagrestia.

Al custode dell'amministrazione spetta inoltre la pulizia del gabinetto di fisica, e al portiere la sorveglianza dei caloriferi nell'inverno; entrambi per turno avranno la cura del motore elettrico per l'acqua e in genere dovranno prestarsi per quanto altro loro sia ordinato dalla Direttrice o dalla Presidenza.

Art. 198.

Al cuoco è affidato il servizio di cucina, in dipendenza dell'economa, agli ordini della quale dovrà attenersi, e insieme con essa controllare quanto viene provveduto dai fornitori.

Egli massimamente nell'esercizio del suo ufficio deve curare l'economia e sorvegliare che non si commettano abusi di sorta.

Art. 199.

Alle cameriere spetta il servizio generale di pulizia dell'istituto opportunatamente ripartito.

Esse saranno poi addette possibilmente in modo stabile, una per ciascuna squadra, e altre alla cucina, al refettorio, alla stiratura, al guardaroba, secondo gli ordini della direttrice.

Art. 200.

È severamente proibito a tutto il personale inserviente di chiedere o accettare mance o doni dalle alunne, dai parenti o raccomandatari o da qualsiasi persona addetta all'istituto o che lo visiti.

Art. 201.

È parimenti proibito a tutti di ricevere o eseguire alcuna commissione da parte delle alunne o per le alunne.

Art. 202.

Tutto il personale inserviente deve curare la buona conservazione delle suppellettili e degli ambienti dell'istituto, notificando subito all'economa o all'economo, i guasti o le mancanze rilevate.

Art. 203.

Le inservienti potranno ricevere visite di persone estranee all'istituto, anche se parenti, soltanto col permesso della direttrice; e a tal uopo sarà disposta in prossimità dell'ingresso una stanza per luogo d'aspetto e di conversazione.

Art. 204.

Tutte le inservienti per turno e compatibilmente col servizio, avranno diritto ad una giornata, o a due mezze giornate di libertà per ogni mese, da potersi passare fuori dell'istituto.

Il turno verrà stabilito dalla direttrice che accorderà volta a volta i permessi.

Art. 205.

Il custode d'amministrazione e il portiere avranno diritto a due mezze giornate di libertà alla settimana per ciascuno, nel modo che verrà stabilito dalla presidenza.

Art. 206.

Le mancanze di ogni genere e le infrazioni alla disciplina saranno punite dal presidente, dalla direttrice o dall'economo, con multe, mediante trattenuta di una o più giornate di salario, fino a quindici giorni.

Nei casi più gravi il personale inserviente sarà licenziato per ordine della Commissione.

In caso d'inabilità constatata per qualsiasi titolo, le persone inservienti possono essere licenziate in qualunque tempo con un preavviso di un mese.

A chi si distingua per ottima condotta e per lodevole o lungo servizio, la Commissione amministrativa potrà concedere qualche rimunerazione straordinaria, una volta tanto.

TITOLO VI.

Delle alunne

§ 1. — *Dell'ammissione*

Art. 207.

Nell'istituto si ricevono fanciulle di famiglie civili e onorate di età non minore di sei anni nè maggiore di dodici, che possono rimanervi fino ai diciotto anni.

In via eccezionale possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione, ammettersi alunne anche in età superiore agli anni dodici, specialmente se provengano da altri istituti educativi e quando abbiano ricevuta una istruzione proporzionata all'età; come potranno rimanere eccezionalmente alunne anche dopo compiti i diciotto anni, specie se siano presso a compiere gli studi.

Per regola, la Commissione terrà presente che l'età delle alunne corrisponda al progresso negli studi, in modo che possano compiere l'intero corso di dieci anni nell'istituto, non superando i diciotto anni d'età.

Art. 208.

Normalmente le ammissioni hanno luogo al principio dell'anno scolastico, e cioè entro il mese di ottobre; ma resta in facoltà del presidente, sentita la direttrice, d'ammettere nuove alunne in qualunque tempo dell'anno, per ragioni speciali di famiglia.

Art. 209.

Le domande d'ammissione, redatte su carta da bollo da L. 0,60 saranno indirizzate al presidente o alla direttrice, e corredate dai seguenti documenti rilasciati in forma legale, e cioè:

a) fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale;

b) attestato medico di sana costituzione e di subìta vaccinazione, legalizzato dal Sindaco;

c) attestato del Sindaco rispettivo, o altri documenti comprovanti la condizione civile e morale e lo stato della famiglia;

d) una dichiarazione, redatta in carta da bollo da L. 1,20, dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, con cui si obblighino all'esatto adempimento delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e in cui dichiarino il loro domicilio effettivo in Siena o eletto presso persona quivi dimorante; tutto ciò in conformità dell'apposito modulo;

e) le attestazioni comprovanti gli studi fatti o la provenienza da altro istituto educativo, e ogni ulteriore documento che la famiglia creda opportuno di presentare.

Art. 210.

All'atto dell'ammissione le alunne saranno visitate dal medico dell'istituto che ne riferirà nell'apposito registro. Nel caso che il suo giudizio discordi da quello espresso nell'attestazione presentata insieme colla domanda, la Commissione può invitare un altro medico per decidere.

Art. 211.

Le famiglie delle alunne quando non dimorino in Siena, secondo è accennato nel precedente articolo 209, debbono delegare persona che dimori in città, in qualità di raccomandataria dell'alunna, di gradimento della presidenza cui l'istituto possa rivolgersi per tutti i rapporti che possono intercedere fra la direzione e le famiglie stesse, e specialmente in casi di improvvise emergenze.

Art. 212.

L'istituto dispone di un posto gratuito di fondazione e di nomina Chigi.

Dispone inoltre di tre posti semigratuiti che sono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta della Commissione amministrativa, sentito il Consiglio provinciale scolastico, giusta l'art. 9 lettera *h*, in seguito a pubblico concorso bandito dalla Commissione amministrativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino del Ministero della pubblica Istruzione*.

Il concorso ai posti semigratuiti è principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori della concorrente, e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Avranno la preferenza, a parità di condizioni, le concorrenti native della provincia di Siena.

I posti non possono essere conferiti a due sorelle.

Perdono il posto le alunne che non abbiano meritato l'approvazione all'esame di promozione, eccettuato il caso che per ragioni di malattia non abbiano potuto frequentare regolarmente la scuola; e le alunne che lo abbiano demeritato per ragioni disciplinari, secondo il disposto dell'art. 253.

Le alunne che godono posti di favore non possono volontariamente ripetere le classi, e compiuto l'intero corso, debbono lasciare l'istituto.

§ 2. — *Della retta e delle spese facoltative*

Art. 213.

La retta annua delle alunne è fissata:

a) in lire novecento per quelle di età inferiore ai dodici anni;

b) in lire mille per quelle di età maggiore.

Per le alunne che compiono durante l'anno l'età di dodici anni, l'aumento della retta da L. 900 a L. 1000 avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo al compleanno.

A due sorelle conviventi nell'istituto si concede l'abbuono del 10 per cento sull'ammontare complessivo delle rispettive rette; a tre sorelle o più, l'abbuono del 20 per cento.

Art. 214.

Le rette si pagano a trimestri anticipati, decorrendi dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio.

Quando le alunne vengano ammesse a trimestre già incominciato, saranno pagate al momento dell'ammissione, la retta per il tempo che rimane a compiere il trimestre stesso, e quella del trimestre successivo.

Se i pagamenti delle rette e delle spese straordinarie, di cui si tratterà, non fossero fatti entro 30 giorni dalla rimessa del conto da parte dell'economo, le famiglie saranno invitate a mettersi in regola; se non lo faranno nel termine di altri quindici giorni, il presidente, sotto la sua responsabilità, dovrà ricorrere all'azione legale.

Art. 215.

Non si fa luogo alla restituzione della retta quando l'alunna esca dall'istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale è stata pagata.

Non si concedono diminuzioni o restituzioni di retta per il tempo che le alunne passano in congedo presso le loro famiglie, salvo che si tratti di assenze di *oltre due mesi* per ragioni di salute.

Art. 216.

Col pagamento della retta, s'intende compensato tutto quanto fornisce l'istituto in riguardo al trattamento, al mantenimento del corredo e agli studi.

Rimangono a carico delle famiglie, come spese straordinarie:

a) gli insegnamenti facoltativi non contemplati dall'ordinamento dell'istituto, e il materiale occorrente, quando si tratti di pittura o altro che ne richieda l'acquisto;

b) i consulti medici speciali e le cure di specialisti; le cure chirurgiche per accidenti straordinari; le cure ricostituenti e relativi medicinali e acque minerali; le cure del dentista all'infuori delle ordinarie per la buona conservazione della bocca;

c) i libri di scuola ordinati per il corso frequentato dall'alunna, e la musica;

d) il materiale per i lavori femminili;

e) le spese di corrispondenza delle alunne e della Direzione colle famiglie;

f) le rotture e i danni fatti dalle alunne sia alle cose dell'istituto sia agli oggetti del loro corredo.

Per tutte queste spese saranno presi accordi con le famiglie, salvo che per quelle contemplate dalle lettere *c*) e *d*), che hanno carattere obbligatorio, e per l'ultima che è fortuita.

I conti relativi alle spese straordinarie saranno inviati ogni trimestre dall'economo per mezzo di apposito modulo alle famiglie e da queste dovranno essere pagati insieme con la retta. I libri, la musica e gli oggetti altrimenti acquistati restano di proprietà dell'alunna.

Art. 217.

Per le piccole spese facoltative e personali delle alunne, le famiglie anticiperanno loro L. 25.

Queste somme saranno per ogni squadra consegnate alla istitutrice, che, sentiti i desideri delle alunne, chiederà alla direttrice l'autorizzazione per ogni spesa, di cui terrà nota nell'apposito registro, come l'alunna la terrà in apposito suo libretto personale.

La famiglia ne avrà il resoconto insieme con le medie dei voti bimestrali nel modulo relativo, e dovrà rinnovare l'anticipazione quando sia per esaurirsi.

Art. 218.

Quando la famiglia di un'alunna desideri ritirarla prima ch'essa abbia compiuti i suoi studi, dovrà darne avviso in iscritto alla Direzione tre mesi innanzi. In tal caso uscendo l'alunna prima della fine del trimestre, la retta verrà ratizzata e pagata solamente fino al giorno dell'uscita.

§ 3. — *Del corredo e del trattamento*

Art. 219.

Il modello del corredo uniforme di cui alla prima parte della tabella, è determinato dalla Commissione amministrativa, sentita la direttrice. Questa, secondo l'articolo 73, potrà fare alla Commissione eventuali proposte di modificazioni all'uniforme e agli articoli di corredo, che l'esperienza le abbia suggerito opportune.

Il corredo di cui debbono essere fornite le alunne è determinato dalla tabella annessa al presente regolamento.

Gli oggetti enumerati nella prima parte della tabella, sono provveduti direttamente dall'istituto, mediante il rimborso da parte delle famiglie e per una sola volta, di L. 200; gli oggetti enumerati nella seconda parte della tabella potranno essere provveduti direttamente dalle famiglie delle alunne; qualora esse preferiscano lasciarne la cura all'istituto, dovranno corrispondere la somma di L. 250.

Il pagamento per il corredo dovrà farsi all'atto dell'ammissione dell'alunna.

Art. 220.

Al mantenimento e rifacimento del corredo, provvede in seguito l'istituto; ma quando il deterioramento avvenga per colpa grave delle alunne, le riparazioni e i rinnovamenti necessari sono a carico delle famiglie rispettive.

Le piccole riparazioni al vestiario e alla biancheria potranno essere imposte alle stesse alunne, secondo le loro attitudini, a semplice scopo educativo.

Il corredo di ciascuna alunna sarà marcato col numero di matricola rispettivo.

Art. 221.

Uscendo dal collegio le alunne potranno portare seco tutto il corredo proprio nello stato in cui si trova; altrimenti esso viene

passato nel magazzino degli scarti o distribuito come elemosina in conformità dell'articolo 144.

Art. 222.

Il vitto giornaliero delle alunne, cui partecipa senza distinzione alcuna tutto il personale educativo, amministrativo e sanitario interno dell'istituto è determinato dalla tabella annessa al presente regolamento.

Il dolce sarà passato nei giorni festivi indicati nella tabella stessa, ma sarà in facoltà del presidente di concederlo per altre occasioni straordinarie.

Art 223.

Alla tavola comune nel refettorio, in assenza della direttrice presieduta dalla vice-direttrice, prendono posto le insegnanti e le maestre interne, le istitutrici e le alunne.

Le istitutrici siedono nella parte interna della tavola, di fronte alla rispettiva squadra, alternate con le maestre elementari e con la maestra o l'assistente per i lavori.

L'economa e l'infermiera, dell'opera delle quali può esser bisogno durante i pasti, mangiano a parte.

Art. 224.

In caso di malattia il vitto sarà regolato secondo le prescrizioni del medico.

Art. 225.

Le alunne dormono divise per squadre, insieme con la rispettiva istitutrice, in dormitorî, ciascuno dei quali ha annessa una sala per l'abbigliamento.

In caso di indisposizione le alunne, dietro ordine della direttrice o della vice direttrice, sono mandate all'infermeria, dove rimangono, udito il parere del medico, e per il tempo da lui determinato.

Quando un'alunna fosse colpita da tale malattia da rendere incompatibile la sua convivenza nell'istituto, potrà essere rimandata in famiglia.

Per ragioni di malattia, su parere espresso del medico dell'istituto, o dietro consulto, le alunne possono ottenere il permesso di un mese per recarsi presso le loro famiglie.

Art 226.

L'istituto dispone di appositi camerini per bagni che le alunne prendono secondo il turno fissato dalla direttrice, sotto la sorveglianza dell'infermiera.

Art. 227.

Nei periodi di vacanze continuate, le alunne saranno in particolar modo esercitate nei lavori, nello stiro e nella cucina, secondo le disposizioni della direttrice.

Art. 228.

Le alunne escono per squadre con la rispettiva istitutrice, il giovedì e la domenica, secondo l'orario generale allegato al presente regolamento e di cui all'art. 266.

Le ricreazioni ordinarie, conforme all'orario predetto, si fanno dalle alunne nel giardino o negli appositi saloni a seconda della stagione, sempre sotto l'immediata assistenza delle istitutrici, che ne invigilano il contegno, ne disciplinano la conversazione e i giuochi, le dirigono e le aiutano nella coltivazione delle aiuole a ciò assegnate, avendo cura che non rechino guasti al rimanente del giardino.

Art. 229.

Ricreazioni straordinarie hanno luogo nel carnevale e consistono in esercitazioni drammatiche e musicali, e in privati trattenimenti di ballo.

A questi passatempi potranno intervenire anche le famiglie delle alunne, i loro raccomandatari e quelle altre persone che al presidente e alla direttrice piacerà invitare.

Art. 230.

Altre ricreazioni straordinarie sono le gite in campagna a giornata intiera nella villa di Borgovecchio, di proprietà dell'istituto, e dove l'istituto potrà rimanere anche per qualche giorno ricorrendo vacanze continuate. Tali gite, come altre alle cave dei marmi dell'istituto, saranno stabilite dalla direttrice d'accordo con la Presidenza

Altre due gite straordinarie saranno fatte dall'istituto in luoghi della provincia di Siena, notevoli per l'arte e per la storia.

Art. 231.

Le alunne hanno diritto di rimanere nell'istituto tutto l'anno; ma da dopo chiusa la sessione estiva di esami fino al 30 settembre, possono essere ritirate dalle loro famiglie. Le alunne che si recano per le vacanze in famiglia portano seco quella parte del loro corredo che è necessaria.

Art. 232.

L'amministrazione dell'istituto può assumersi la cura di condurre durante le vacanze ai bagni di mare le alunne di cui le famiglie lo desiderino e qualora il numero delle adesioni lo consigli.

Il corrispettivo straordinario per tale periodo di bagni, a carico delle famiglie sarà determinato anno per anno dalla Commissione amministrativa.

Art. 233.

Durante le vacanze, le alunne e le persone conviventi rimaste nell'istituto, possono dimorare nella villa di Borgovecchio.

§ 4. — *Doveri e disciplina*

—

Art. 234.

Le alunne sono ripartite per squadre ognuna di dieci o dodici alunne.

L'assegnazione alle squadre è fatta dalla direttrice tenuto conto dell'età, della statura, degli studi e di quanto altro possa essere opportuno. A ogni squadra è preposta stabilmente una istitutrice, nè le alunne possono essere mutate di squadra senza gravi ragioni.

Art. 235.

Le alunne vanno sempre e dovunque a squadre distinte l'una dall'altra, nè possono allontanarsi mai dalla rispettiva squadra senza permesso. Debbono ordinarsi, camminare, salutare, presentarsi come si conviene a giovanette bene educate.

Non possono entrare senza speciale permesso nell'infermeria, nel guardaroba, nelle stanze delle istitutrici e delle insegnanti, e, durante il giorno, nei dormitori.

Art. 236.

Non debbono mai parlare i dialetti, ma sempre l'italiano o il francese, o altra lingua che studino e ciò particolarmente nei giorni e nelle ore a ciò fissati dalla direttrice secondo il disposto dell'articolo 108.

Art. 237.

Le alunne debbono avere la massima cura per tutti gli oggetti che costituiscono il proprio corredo, per i libri di studio, per tutto il mobiliare dell'istituto, avvertendo che i danni e i guasti arrecati per colpa loro, debbono essere riparati a spese delle rispettive famiglie.

Art. 238.

Le alunne, appena l'età lo consenta, debbono alla mattina rifare il proprio letto, e ordinare i propri oggetti, la biancheria e il vestiario nell'armadio di guardaroba a ciascuna assegnato. Per quanto comporta la loro età, debbono provvedere da per sè alle piccole riparazioni del corredo.

Art. 239.

Per turno debbono rimettere in assetto le scuole; come altresì per turno saranno comandante a invigilare al buon ordine del refettorio, nel tempo che corre tra la fine delle lezioni e i pasti e subito dopo questi.

Art. 240.

Le alunne non possono ricevere *da nessuno* nè portare in collegio libri o doni che non siano prima veduti e approvati dalla direttrice o dalla vice-direttrice. Non possono tenere orologi, gioielli o altri oggetti di valore, oltre quelli di uso comune.

Il denaro inviato dalle famiglie per le piccole spese facoltative dovrà essere consegnato alle istitutrici e nessuna spesa potranno fare le alunne se non sia prima autorizzata dalla direttrice o dalla vice-direttrice.

I dolci e le frutte che le famiglie portassero o mandassero in collegio saranno messi in comune, e distribuiti poi, secondo la quantità, a tutta la squadra o a tutte le alunne.

Art. 241.

Le alunne scrivono di regola alle famiglie nel pomeriggio del sabato, e volendo, anche in altri giorni.

Il segreto epistolare *con le rispettive famiglie* sarà rispettato; ma le lettere scritte dalle alunne debbono tutte essere raccolte dalle istitutrici e consegnate alla direttrice. Quelle non indirizzate alle rispettive famiglie debbono essere consegnate aperte. Così tutte le lettere dirette alle alunne, debbono essere consegnate alla direttrice che le farà distribuire per mezzo delle istitutrici. La direttrice può, per ragioni educative, mandare ai genitori o far aprire dalle alunne in sua presenza le lettere a queste dirette per assicurarsi da chi provengano.

Art. 242.

Ogni domenica, secondo l'orario dell'istituto, è permesso ai parenti o a chi ne fa le veci di visitare le alunne nelle sale di udienza.

Le visite per parte degli estranei debbono essere autorizzate dalla direttrice. Negli altri giorni della settimana la sola direttrice può consentire visite straordinarie alle alunne inferme o ad altre per gravi ragioni, ma non nelle ore di lezione.

Art. 243.

Le alunne potranno ottenere dalla direttrice di uscire coi loro genitori o tutori, o con le persone a cui sono raccomandate, giusta il disposto dell'articolo 211, sino a quattro volte nell'anno scolastico, è cioè nei giorni successivi al Natale ed alla Pasqua, nell'ultimo giorno di carnevale e per la festa dello Statuto.

Le uscite saranno permesse dalle ore 9 alle ore 20.

Alle alunne appartenenti a famiglie non dimoranti in Siena, tali uscite potranno essere concedute in qualunque giorno, possibilmente festivo, quando avvenga la visita dei genitori.

Art. 244.

Le alunne cattoliche adempiono ai doveri religiosi nel modo e nel tempo stabilito dalla direttrice. È per loro obbligatorio di ascoltare la messa ogni domenica e nei giorni di festa; la mattina e la sera si recano nella chiesa a pregare per non oltre dieci minuti.

Per le alunne non cattoliche la direttrice prenderà opportuni accordi con le famiglie.

Art. 245.

Le alunne che desiderano di parlare con la direttrice, hanno facoltà di farne domanda per mezzo della propria istitutrice.

Art. 246.

Non è permesso alle alunne di dar ordini alle cameriere; ma per qualsiasi bisogno esse debbono rivolgersi alla istitutrice, la quale ordina alle cameriere di prestare alle alunne i servigi richiesti, in quanto li trovi giusti.

Art. 247.

L'alunna che si sente indisposta, deve darne subito partecipazione alla istitutrice, la quale provvede ad avvisare immediatamente la direttrice o la vice direttrice, le quali dispongono per il suo passaggio all'infermeria fino alla visita del medico.

Art. 248.

Nessuna alunna può nell'ora della passeggiata restare nell'istituto, senza averne ottenuta licenza, per motivi di salute e per altra giusta ragione, dalla direttrice o dalla vice direttrice. Le alunne rimaste nell'istituto debbono, vigilate da una istitutrice supplente o dall'infermeria, essere convenientemente occupate.

Art. 249.

Nella ricreazione debbono comportarsi con decenza e gentilezza.

Al segnale debbono prontamente riordinarsi presso la rispettiva istitutrice.

Art. 250.

Le ore di studio sono determinate dall'orario generale secondo il disposto dell'art. 275. Nelle ore di studio deve osservarsi il silenzio; e nessuna alunna può, senza il permesso dell'assistente, allontanarsi dalla sala.

Durante lo studio non si possono leggere altri libri che quelli riguardanti le lezioni della scuola. La lettura può essere consentita dall'assistente soltanto dopo avuta la dimostrazione che gli obblighi scolastici sono adempiuti.

Art. 251.

Ogni alunna occupa nella scuola il posto a lei assegnato dall'insegnante.

Nella scuola è permesso portare solamente quei libri, quei quaderni e quegli oggetti che sono necessari per le lezioni e per i lavori assegnati.

Art. 252.

Le punizioni siano rarissime, ma prontamente e giustamente date.

Le istitutrici come responsabili dell'ordine e della disciplina potranno infliggere alle alunne colpevoli:

a) l'ammonizione formale;

b) l'isolamento durante la ricreazione;

c) la privazione delle frutta per una volta.

Nei casi più gravi debbono riferire immediatamente alla direttrice o alla vice direttrice le quali possono applicare le punizioni:

d) dell'ammonizione privata della direttrice;

e) della privazione della ricreazione da uno a tre giorni;

f) dell'isolamento nel refettorio per uno o più giorni;

g) dell'ammonizione fatta dalla direttrice alla presenza della squadra o della classe, cui l'alunna appartiene.

Nei casi gravissimi, la direttrice riferisce per iscritto al presidente, il quale può punire l'alunna:

h) col rimprovero solenne dinanzi alla Commissione amministrativa, con minaccia di allontanamento dal collegio;

i) con l'espulsione dal collegio deliberata dalla Commissione.

Le istitutrici debbono tener nota di tutte le punizioni nel rispettivo registro, e comunicarle sia col rapporto settimanale, sia col rapporto bimestrale, specificando la punizione stessa colla lettera ordinale corrispondente a questo articolo. Tutte le punizioni debbono apparire sul rapporto bimestrale inviato alle famiglie.

Art. 253.

Anche le alunne godenti di un posto gratuito o semigratuito possono andar soggette alla pena dell'espulsione, quando la gravità delle loro mancanze lo esiga, e possono perdere il posto quando incorrano in un anno scolastico per due volte nelle punizioni specificate dal precedente articolo alle lettere *g*) e *h*).

Art. 254.

Alle alunne che si distinguono durante l'anno scolastico sia nello studio, sia nella condotta interna, sarà distribuito alla fine di ogni bimestre dalla direttrice un segno speciale di merito, appositamente eseguito per l'Istituto. Il distintivo di merito si compone di uno scudetto araldico d'argento, recante sul diritto lo stemma dell'Istituto in smalto a colori.

Lo scudetto di merito avrà il *nastrino verde* quando sia dato per la sola condotta interna, avendo ottenuto il massimo nelle classificazioni bimestrali dell'istitutrice; il *nastrino azzurro* quando sia dato per merito nello studio avendo riportato la media di 8/10 nella maggioranza delle materie, e non meno di 7/10 nelle altre e 9/10 nella condotta; il *nastrino rosso* quando sia dato per me-

rito così nello studio come nella condotta con le votazioni ora specificate.

Le alunne che abbiano conseguito il distintivo, debbono sempre portarlo, in casa o fuori, appuntato al lato sinistro del petto.

Lo scudetto è dato o tol o a ogni bimestre, o vi è mutato il nastrino, a seconda di quanto l'alunna si è meritata in quel periodo di tempo.

Art. 255.

La direttrice segnerà rigorosamente nel proprio registro generale i conferimenti dei distintivi. A quelle alunne che sapranno conservare lo scudetto per tutto l'anno o con l'uno o con l'altro dei nastrini *verde* o *azzurro* (non ammettendosi il cambio fra essi) oppure permutando uno di essi col nastrino *rosso*, lo scudetto sarà lasciato come premio, col nastrino ultimo conseguito, salvo il disposto dell'art. 273, e l'istituto procurerà che sia incisa sul rovescio dello scudetto la data di concessione come ricordo.

Continuando a far parte dell'istituto negli anni successivi, le alunne dovranno nelle occasioni solenni portare altresì i distintivi ottenuti negli anni precedenti.

Art 256.

Alle alunne che avranno meritato di conservare per tutto l'anno lo scudetto col nastrino *rosso*, che cioè sono ottime per lo studio e per la condotta, sarà altresì rilasciato uno speciale attestato di lode complessivo conforme ad apposito modulo.

TITOLO VII.

Dell'ordinamento degli studi e degli esami

Art. 257.

L'istruzione che l'istituto impartisce a ogni alunna ha normalmente la durata di dieci anni, ed è ripartita in tre corsi: un corso *elementare* di cinque anni; un corso *complementare* di tre anni; un corso *superiore* di due anni.

Art. 258.

L'istruzione nel corso *elementare* e nel corso *complementare* è impartita secondo la legge, i regolamenti e i programmi in vigore per le scuole dello Stato, i quali vengono osservati anche per l'esonero dagli esami e per gli esami stessi, che vengono dati da commissioni legalmente costituite.

Art. 259.

Oltre alle materie obbligatorie secondo i programmi governativo l'istituto fornisce altresì:

a tutte le alunne delle scuole elementari e complementari, gli insegnamenti della musica, del canto, del ballo, del lavoro manuale, della religione;

alle alunne delle scuole elementari superiori anche gl'insegnamenti del francese e del disegno.

Dalla musica, dal canto e dal disegno possono essere esonerate, nelle classi dove queste materie non sono obbligatorie, quelle alunne che dimostrino inettitudine per tali insegnamenti; e ciò dietro motivato rapporto dei rispettivi insegnamenti; e ciò dietro motivato rapporto dei rispettivi insegnanti che dalla direttrice sarà comunicato alle famiglie.

Art. 260.

Alle alunne che hanno superato gli esami di proscioglimento, di licenza elementare e di licenza complementare, si rilasciano i certificati legali; per tutti gli esami di promozione si rilascia speciale attestato conforme ad apposito modulo.

Art. 261.

Il corso *superiore* va considerato come corso di perfezionamento e ha per iscopo principale di fornire una maggiore cultura letteraria artistica o pratica.

Il corso *superiore* comprende i seguenti insegnamenti:

a) lingua e letteratura italiona.
b) Storia civile;
c) geografia;
d) pedagogia e morale;
e) aritmetica e geometria;
f) scienze fisiche e naturali;
g) economia domestica;
h) lingua inglese;
i) letterature straniere e comparate;
j) storia del costume e dell'arte;
k) igiene, medicina domestica e soccorsi d'urgenza:
l) calligrafia;
m) disegno e plastica:
n) musica e canto;
o) ginnastica e ballo;
p) lavori donneschi;
q) religione.

Dagli insegnamenti indicati alle lettere *m*) *n*), possono essere esonerate quelle alunne che dimostrino per essi inettitudine.

Art. 262.

I programmi d'insegnamento per tutte le materie del corso superiore sono affatto speciali, ma si conformano per quanto è possibile a quelli delle scuole normali governative. Gli insegnanti delle materie indicate alle lettere *i*) *j*) *k*), dovranno presentare ogni anno al Consiglio degli insegnanti un programma speciale.

Art. 263.

Per conseguire la promozione o la licenza nel corso superiore è necessario ottenere i 7|10 nelle prove scritta e orale di italiano e nella storia, e non meno di 6|10 nelle altre materie.

Art. 264

Gli esami di licenza dal corso *superiore*, dai quali nessuna alunna può essere esonerata, in conformità delle disposizioni ministeriali contenute nella lettera 6 ottobre 1902, n. 2055, allegata al presente regolamento, sono dati collegialmente da una Commissione formata da tutti gli insegnanti dei due anni di corso, sotto la presidenza del R. provveditore agli studi della provincia, il quale fisserà i giorni per le prove scritte e orali, dopo intesa la direttrice. I temi per gli esami scritti saranno scelti dalla Commissione.

Art. 265.

Il diploma di licenza dal corso *superiore*, da rilasciarsi su apposito modulo approvato dal Ministero, è valevole agli effetti della circolare Ministeriale 15 maggio 1897 pure allegata, confermata nella lettera 6 ottobre 1902, sopracitata per l'ammissione agli esami di licenza delle R. scuole normali e agli esami di ammissione alle R. scuole superiori di magistero femminile.

Art. 266

Le scuole dell'istituto si conformano intieramente al calendario scolastico della provincia.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 31 di luglio.

Nei primi quindici giorni del mese di ottobre hanno luogo gli esami di riparazione e le sedute preparatorie del Consiglio degli insegnanti. Le scuole cominciano regolarmente il 16 ottobre e terminano col 30 giugno Nel mese di luglio hanno luogo gli esami e i lavori speciali di vita pratica secondo le disposizioni della direttrice.

Art. 267.

Le alunne entrando nell'istituto sono ammesse a quel corso cui possono avere diritto a norma dei documenti legali rilasciati da scuole pubbliche o da istituti regi o pareggiati. Non potrà tenersi alcun conto dei certificati privati.

In mancanza di attestati legali le alunne saranno sottoposte ad un esame speciale e ammesse alla classe per cui saranno riconosciute idonee dalla Commissione esaminatrice.

Art. 268.

L'istituto può provvedere a richiesta e a spese delle famiglie, ad altri insegnamenti speciali, quali la lingua tedesca, la pittura ecc., ma le ore per tali insegnamenti non possono essere sottratte in verun modo a quelle per le materie obbligatorie. Per tali insegnamenti saranno presi speciali accordi preventivi dalla Direzione e dall'Amministrazione con le famiglie, ma per essi non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 269.

Il Consiglio degli insegnanti presieduto dalla direttrice, si aduna in seduta generale ordinaria due volte all'anno e cioè prima che abbiano principio e dopo finite le lezioni annuali.

Nella prima adunanza ordinaria redige l'orario, stabilisce i libri di testo e delibera sopra quanto altro sia opportuno per il regolare andamento della scuola.

Nella seconda adunanza ordinaria procede allo scrutinio finale per l'esonero degli esami e prende accordi per gli esami stessi.

L'insegnante più giovane d'età funge da segretario e redige i verbali.

I verbali delle due adunanze ordinarie devono essere trasmessi in copia al R. Provveditore agli studi.

Art. 270.

Il Consiglio si aduna inoltre ogni qualvolta sia reputato opportuno, per invito della direttrice o sopra domanda di tre insegnanti.

Queste adunanze straordinarie possono avere luogo in forma parziale e cioè per i soli insegnanti del corso elementare, per quelli del corso complementare e per quelli del corso superiore, e possono essere presieduti dalla vice-direttrice.

Possono essere tenute adunanze straordinarie per le votazioni delle medie bimestrali, per deliberare intorno a fatti disciplinari, per l'assegnazione dei premi e in generale per qualsiasi altra ragione che interessi l'andamento delle scuole.

Art. 271.

Le comunicazioni e gli inviti al personale insegnante saranno fatti per mezzo di apposito registro esposto in permanenza nella sala di riunione degli insegnanti stessi, e nel quale essi dovranno firmarsi sotto ad ogni comunicazione.

Art. 272.

Alle alunne che nello scrutinio finale o negli esami di licenza dei vari corsi riportano la media complessiva di 9[10 formata da medie speciali non inferiori ad 8[10 in alcuna materia sarà assegnato un *diploma di merito di primo grado*; a quelle che riportano la media complessiva di 8[10 formata da medie speciali non inferiori a 7[10 in alcuna materia sarà assegnato un *diploma di secondo grado*. Ad entrambi i diplomi va unito il diritto, anche se non prima conseguito, di fregiarsi con lo scudetto col *nastrino azzurro* di cui all'art. 254 che sarà dato in premio con incisa la data di concessione.

Art. 273.

Quelle alunne che già avessero diritto di fregiarsi con lo scudetto col *nastrino rosso* in conformità dell'art. 254, ottenendo uno dei due diplomi di merito di cui all'articolo precedente, cambieranno il *nastrino rosso* in altro *rosso e azzurro* nel senso longitudinale.

Quelle alunne che si troveranno nel caso previsto dall'articolo 256, ottenendo anche uno dei diplomi di merito di cui all'articolo precedente, muteranno il *nastro rosso* in altro *rosso verde e azzurro*.

Art. 274.

Alla fine dell'anno scolastico, subito dopo chiusa la sessione degli esami, in giorno fissato dalla Commissione amministrativa, si farà la distribuzione dei diplomi e degli scudetti di merito.

Essa avrà luogo in una riunione solenne di tutte le alunne e di tutti gli insegnanti addetti all'istituto con intervento delle principali autorità governative e cittadine e con invito a tutte le famiglie o persone che al Presidente d'accordo con la direttrice piacerà d'invitare.

In tale occasione verrà fatta una esposizione dei saggi di calligrafia, di disegno, di plastica e dei lavori femminili eseguiti dalle alunne durante l'anno, e inoltre sarà dato un esperimento di declamazione, di musica e di canto.

TITLO VIII

Disposizioni generali transitorie

Art. 275.

L'orario generale per l'istituto è distinto in orario invernale dal 1° ottobre al 30 aprile, e in orario estivo dal 1° maggio al 30 settembre, e sono stabiliti secondo i due allegati annessi al presente regolamento.

Nessuna infrazione all'osservanza dell'orario così stabilito è permessa, se non in casi eccezionali e da giustificarsi poi.

La direttrice potrà tuttavia fare alla Commissione amministrativa le proposte di quelle modificazioni, che si dimostrassero all'atto pratico consigliabili, sulle quali la Commissione delibererà, dandone poi notizia al Ministero per l'approvazione.

Art. 276.

Il personale dell'istituto nominato *titolare* sotto il regime del cessato regolamento 3 giugno 1893, che alla data del decreto d'approvazione del presente nuovo regolamento si trovi nelle condizioni volute dall'articolo 179 del regolamento antico e cioè abbia compiuti i quindici anni di servizio effettivo nell'istituto, conserva i diritti acquisiti ai sessenni e al trattamento di riposo secondo il vecchio regolamento.

Il personale dell'istituto nominato *titolare* sotto il regime del precedente citato regolamento, che fosse provvisto di uno stipendio superiore a quello portato dal nuovo ruolo organico annesso al presente regolamento, o di uno o più sessenni, conserva *ad personam* la differenza fra l'antico ed il nuovo stipendio; ma non potrà conseguire altri sessenni, nè accampare altri diritti, qualora non si si trovi nelle condizioni del su menzionato articolo 179.

Per il resto gode dei diritti ed è tenuto ai doveri e alle condizioni portate dal regolamento presente.

Per gli altri in servizio all'attuazione del presente regolamento e che non si trovano nel caso precitato, valgano esclusivamente le disposizioni di questo regolamento.

Art. 277.

Gli stipendi del personale, in base al ruolo organico, sono pagati a rate mensili posticipate. La tassa di ricchezza mobile sopra gli stipendi, che per gli utili della vita interna s'intendono aumentati di L. 360, è a carico del personale e viene trattenuta sullo stipendio.

La trattenuta per il *Monte-pensioni* delle maestre elementari è, conforme alla legge, per il 5 % a carico delle maestre e per l 4 % a carico dell'istituto.

Art. 278.

Chiunque fa parte del personale dell'istituto se per qualsiasi causa cessa dal servizio nella prima metà del mese, avrà diritto soltanto alla metà dello stipendio o dell'assegno mensile, se cessa oltre alla metà, avrà diritto allo stipendio o assegno dell'intiero mese.

Art. 279.

Il personale stipendiato potrà godere dell'aspettativa per *motivi di famiglia* senza stipendio, non oltre un anno; *per motivi di salute*, con metà stipendio, non oltre i sei mesi.

Delle aspettative accordate dovrà essere data ragione al Ministero.

Chiunque non riprende servizio allo scadere dell'aspettativa s'intenderà senz'altro licenziato, nè avrà diritto ad alcuna indennità.

Alle supplenze rese necessarie per concessione d'aspettativa provvede l'istituto col relativo fondo di bilancio.

Art. 280.

Nessuna retribuzione o gratificazione è dovuta al personale interno dell'istituto per eventuali supplenze provvisorie, che non oltrepassino i quindici giorni.

Qualora la supplenza abbia durata maggiore di quindici giorni sarà corrisposta al supplente una indennità ragguagliata alla metà dello stipendio della persona supplita, e per tutto il tempo della supplenza stessa.

Art. 281.

Al personale appartenente al ruolo organico di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel solo caso di soppressione di posto, sarà conceduta una indennità per una sola volta di tanti dodicesimi dello stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati nell'istituto.

Art. 282.

Qualora tra il personale dell'istituto insorgessero divergenze o contestazioni per motivi di ufficio e di servizio, tutti potranno presentare ricorso orale al presidente o ricorso scritto alla Commissione amministrativa, che deciderà in merito.

Art. 283.

Quando sorga controversia tra la Commissione amministrativa e qualcuno del personale di ruolo dell'istituto, la controversia verrà decisa dal Consiglio scolastico della provincia; salvo ulteriore ricorso al Ministero dell'Istruzione.

Art. 284.

A carico del personale che manchi ai suoi doveri, o che contravvenga alle norme disciplinari dell'istituto, o che, anche fuori dell'istituto tenga condotta morale degna della censura pubblica, potranno, secondo la gravità del caso, essere adottate misure disciplinari da deliberarsi dalla Commissione, e ciò fino alla sospensione ed alla destituzione dall'ufficio. In questi ultimi casi ne sarà riferito al Ministero. Non potrà tuttavia adottarsi nessuna misura disciplinare senza avere udite le discolpe dell'imputato.

Art. 285.

Le modificazioni apportate al corredo delle alunne col presente regolamento, saranno attuate per le alunne che già appartengono all'istituto a poco per volta, secondo si presenti la necessità di rinnovare i singoli articoli di corredo: tranne il caso che si tratti di articolo nuovo, prescritto per tutte.

Le nuove alunne dovranno essere fornite, secondo le prescrizioni della tabella annessa al presente regolamento e di cui all'art. 219.

Art. 286.

Alle alunne che terminassero il corso superiore con quest'anno scolastico, sarà conceduto l'esonero dagli esami sulle materie introdotte col presente nuovo ordinamento, e sarà loro rilasciato il diploma secondo l'antico modello in vigore per l'istituto.

Art. 287.

Le signore godenti i posti di fondazione Chigi annessi all'istituto, e le relative inservienti, godranno del trattamento determinato con la convenzione approvata con R. decreto 7 agosto 1887, e con le modificazioni convenute con l'atto 13 febbraio 1903, a meno che altrimenti non venga stabilito nei mutui rapporti tra i fondatori, l'amministrazione dell'istituto e il Ministero dell'Istruzione.

Dette signore non avranno alcuna ingerenza nell'andamento dell'istituto; ma in via transitoria una di dette signore potrà continuare ad essere consegnataria degli oggetti di chiesa e di culto, finchè la consegna non sia passata al direttore spirituale secondo il disposto dell'art. 188 del presente regolamento.

Art. 288.

Anche in via transitoria, al sacerdote nominato in adempimento degli obblighi Chigi per le funzioni di chiesa, viene affidato il còmpito della messa quotidiana nella chiesa dell'istituto e delle altre funzioni solenni obbligatorie, in base all'atto 13 febbraio 1903 e dietro compenso concordato tra l'Amministrazione dell'istituto e il sacerdote medesimo.

Art. 289.

Qualora nell'istituto restasse disponibile un locale conveniente, la Commissione amministrativa curerà l'istituzione di un pensionato, sul tipo di consimili fondazioni svizzere e inglesi, per le signore e signorine sole, italiane e straniere, che volessero recarvisi a dimorare per studi di lingua o di arte.

Il pensionato dovrà essere interamente separato dall'istituto, e le signore potranno avere lezioni speciali dalle insegnanti interne dietro retribuzione da convenirsi volta a volta.

Alle modalità dell'istituzione provvederà la Commissione amministrativa con apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Ministero.

Art. 290.

Un esemplare del presente regolamento dovrà essere distribuito a tutto il personale dipendente dall'istituto.

Art. 291.

Il presente ragolamento andrà in vigore appena ottenuta l'approvazione superiore, eccettuati i §§ 1, 2 e 3 del titolo VI che andranno in vigore col 1° ottobre 1903.

Roma, 26 giugno 1903.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

ALLEGATI

Alleg. 1. - Art. 7 o 9 *f)* del Reg.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

(Estratto dal *Bollettino Ufficiale* dal 1° gennaio 1903)

R. decreto N. CCCCXLII (Parte supplementare) che stabilisce l'organico dei RR. Conservatori riuniti di Siena

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduti i RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1947, e 9 giugno 1883, n. 1514, sugli Istituti femminili d'istruzione;

Veduti i RR. decreti 8 giugno 1893, n. 328 (Parte supplementare), 1° novembre 1894, n. 515 (Parte supplementare) e 7 gennaio 1897, n. 27 (Parte supplementare) relativi ai RR. Conservatori femminili riuniti di Siena;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dei RR. Conservatori riuniti di Siena annesso al Regolamento generale di quegli Istituti, approvato col citato R. decreto 8 giugno 1893, è abrogato, e in sua vece è approvato il ruolo annesso al presente decreto, che avrà effetto dal 1° novembre 1902 e sarà vistato dal Nostro Ministro predetto.

Ordiamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Ruolo organico dèl personale dal 1° novembre 1902.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO		Stipendio o assegno annuo	Se interno od esterno	*ANNOTAZIONI*
	Personale direttivo ed educativo				
1	1 Direttrice	L.	1200 —	interna	
2	1 Vice direttrice	»	800 —	»	
3	1 Istitutrice con abilitazione per il francese	»	400 —	»	
4	Id. id. per l'inglese .	»	400 —	»	
5	Id. id. per la musica .	»	400 —	»	
6	Id. id. per il lavoro manuale . .	»	400 —	»	
7	Id. id. per la ginnastica	»	400 —	»	In caso di bisogno dovranno supplire le istitutrici.
8	1 Maestra per le classi elementari inferiori	»	500 —	»	
9	Id. id. id. superiori	»	600 —	»	Da darsi per incarico soltanto quando le alunne superano il numero di trenta.
10	Id. per lavori femminili	»	600 —	»	
11	1 Assistente per lavori femminili . . .	»	300 —	»	
	Personale insegnante				
	A) nel corso complementare:				
12	1 Insegnante italiano	L.	600 —	»	
13	Id. di storia e geografia . . .	»	500 —	»	
14	Id. di matematiche, scienze fisiche e naturali ed economia domestica	»	500 —	»	
15	Id. di pedag., morale, diritti e doveri	»	400 —	»	
16	Id. di lingua francese	»	300 —	»	Per incarico alla istitutrice abilitata
17	Id. di calligrafia	»	400 —	esterno	Occorrendo, il posto potrà essere trasformato in uno di istitutrice col detto insegnamento con la retribuzione di L. 200.
	B) nel corso superiore:				
18	1 Insegnante d'italiano	L.	400 —	interna	Per incarico possibilmente alla vice-direttrice.
19	Id. di storia e geografia . . .	»	300 —	»	Per incarico all'insegnante nei corsi complementari.
20	Id. di matematiche, scienze fisiche e naturali ed economia domestica	»	300 —	»	Id. id.
21	Id. di pedag., morale, diritti e doveri	»	200 —	»	Id. id.
22	Id. di lingua inglese	»	300 —	»	Per incarico alla istitutrice abilitata.
23	Id. di storia del costume e dell'arte	»	200 —	»	Per incarico all'insegnante d'italiano nel corso complementare.
24	Id. di letterature straniere e comparate	»	500 —	esterno	
25	Id. d'igiene, medicina domestica e soccorsi d'urgenza	»	300 —	»	

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO		Stipendio o assegno annuo	Se interno od esterno	*ANNOTAZIONI*
	C) in tutti i corsi:				
26	1 Insegnante di disegno e plastica . .	L.	700 —	esterno	
27	Id. di religione	»	350 —	»	
28	Id. di musica e canto	»	800 —	»	
29	Id. id.	»	200 —	interna	Per incarico alla istitutrice abilitata.
30	Id. di lavori manuali	»	150 —	»	Id. id.
31	Id. di ginnastica	»	100 —	»	Id. id.
32	Id. di ballo	»	200 —	esterna	
33	1 Direttore spirituale	»	240 —	esterno	
	Personale sanitario				
34	1 Medico-chirurgo	L.	500 —	esterno	Le L. 500 sono conferite come assegno.
35	1 Chirurgo dentista	»	300 —	»	Le L. 300 sono conferite come assegno.
36	1 Infermiera	»	250 —	interna	
	Personale amministrativo				
37	1 Segretario ragioniere.	L.	1200 —	esterno	
38	1 Economo	»	1200 —	»	
39	1 Cassiere	»	500 —	»	
40	1 Economa	»	400 —	interna	
	Totale . . .	L.	18290 —		

Roma, 21 ottobre 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Il presente ruolo è calcolato per 72 alunne, assegnando 12 alunne per squadra di ogni istitutrice, e nominando quindi la istitutrice prevista al n. 17.

Alleg. 2 — Art. 7 e 191 del Reg.

Assegni al personale di campagna.

Fattore	L.	500 —
Fattoressa	»	120 —
	L.	620 —

oltre al mantenimento nella Villa di Borgovecchio.

Agente delle Cave di Montarrenti a L. 100 mensili	»	1200 —
	L.	1820 —

Assegni del personale inserviente.

Un custode d'amministrazione	L.	500 —
Un portiere dell'Istituto	»	480 —
Un cuoco	»	480 —
	L.	1460 —

Le serventi sono calcolate anno per anno nel bilancio preventivo in rapporto alla necessità del servizio dell'Istituto, partendo da un minimo fisso di dieci.

Gli stipendi relativi sono calcolati in base alla seguente tabella:

per il 1° anno di servizio . . . . L. 72 annue
dal 2° al 5° anno di servizio . . » 96 »
pal 5° anno in poi . . . . » 120 »

Alleg. 3 Art. 57 del Reg.

Tabella delle ore d'obbligo degli Insegnanti

approvata dal Ministero dell'Istruzione.

Numero d'ordine	MATERIE	CORSO complementare		CORSO superiore		Totale	
		per corso	complessivo	per corso	complessivo		
1	Italiano	4	12	—	—	12	Più la storia dell'arte nel corso superiore. V. n. 7.
	Italiano	—	—	3	6	6	Per incarico della vice-direttrice.
2	Storia	3	6	2	6	12 17	
	Geografia	1	3	1	2	5	
3	Matematiche	2	6	1	2	8	
	Scienze	2	6	1	2	8 18	
	Economia domestica	—	—	1	2	2	
4	Francese	3	9	—	—	9	Per incarico all'istitutrice. Più due ore nelle classi elementari superiori.
5	Disegno e plastica	2	6	2	4	10	
6	Calligrafia	1	3	1	2	5	
7	Storia dell'arte	—	—	2	4	4	Per incarico al n. 1. Totale ore 16
8	Letterature straniere e comparate	—	—	2	4	4	
9	Igiene, Medicina domestica, ecc.	—	—	1	2	2	
10	Inglese	—	—	2	4	4	Per incarico all'istitutrice.
11	Pedagogia e morale Diritti e Doveri	2	6	2	4	10	
12	Musica	—	—	—	—	18	Per incarico all'istitutrice.
13	Musica e canto	—	—	—	—	12	Professore esterno.
14	Lavoro manuale	1	3	1	2	5	Per incarico all'istitutrice.
15	Lavori donneschi	—	—	—	—	—	Nei pomer. liberi } Secondo le disposizioni della signora direttrice.
16	Ginnastica	—	—	—	—	—	Nelle ricreazioni }

Alleg. 4. - Art. 219 e 9 *p*) del Reg.

NOTA DEL CORREDO

Parte prima

1 Vestito uniforme di lana per fuori.
1 Mantella pesante da inverno.
1 Vestito uniforme di lana per casa d'inverno.
2 Vestiti di cotonina da casa per l'estate.
1 Cappello di feltro per inverno.
1 Cappello di paglia da estate.
1 Cappello di paglia da giardino.
1 Ombrello nero da acqua.
1 Ombrellino da sole.
1 Paio di guanti neri di pelle.
1 Paio di guanti di lana nera.
1 Paio di guanti di filo di cotone.
1 Grembiale di tibet nero.
3 Grembiali di rigatino intieri.
6 Goletti di giaconetta bianca.
1 Velo per chiesa.

Parte seconda

1 Paio stivaletti neri da inverno, abbottonati per fuori.
1 Paio stivaletti avana da estate, affibbiati, per fuori.
1 Paio stivaletti forti, avana, con lacciuoli, per casa.
1 Paio pantofole.
6 Camicie da giorno con merletto di filo.
6 Camicie da notte con bordino colorato.

3 Camiciuole a maglia in cotone od in lana.
4 Paia mutande gravi.
4 Paia mutande leggiere.
4 Sottane di colore leggiere per le alunne grandi.
3 Copribusti a maglia per le alunne grandi.
4 Sottane bianche leggiere con vita per le alunne piccole.
1 Sottabito intiero di lana a maglia.
2 Busti.
2 Accappatoi.
18 Paia di calze di cotone o parte di cotone e parte di lana.
18 Fazzoletti di tela.
18 Pannilini.
2 Pettini.
1 Spazzola da testa.
1 Spazzola da vestiti.
1 Spazzolino da denti.
1 Spazzolino da unghie.
1 Pulisci pettini.
1 Paio forbici da unghie.

Alleg. 5 — Art. 222 e 9 *p*) del Reg.

Tabella del vitto dell'Istituto

Prima colazione (ore 8 o ore 7)
Caffè e latte e pane e burro.

Pranzo (ore 12 1|4)
Minestra.
Piatto di mezzo (fritti, sformati, ecc.)
Piatto di carne (uova o pesce nei giorni di magro).
Frutta.
Pane e vino.

Merenda (ore 16 o ore 17)
Pane e frutta a seconda della stagione.

Cena (ora 20 o ore 20 1|2)
Minestra.
Piatto di carne con contorno (uova o altro nei giorni di magro).
Frutta.
Pane e vino.

Il dolce sarà passato nei giorni e nel modo indicato dalla seguente tabella :

DATA		RICORRENZA	INDICAZIONE del personale	INDICAZIONE speciale del dolce
Gennaio	1	Capo d'anno	Educandato e Servitù	Panforte, Cavallucci e Copate
»	6	Epifania	Educandato e Servitù	Panforte, Cavallucci e Copate
»	8	Natalizio di S. M. la Regina	Educandato e Servitù	—
»	23	Festa di S. Raimondo	Educandato e Servitù	—
Febbraio	—	Berlingaccio	Educandato e Servitù	Cenci
»	—	Domenica di Carnevale	Educandato	—
»	—	Martedì di Carnevale	Educandato	—
Marzo	19	S. Giuseppe	Educandato e Servitù	Frittelle
»	25	Annunciazione	Educandato	—
»	—	Pasqua	Educandato e Servitù	Schiacciata
Maggio	—	Ascensione	Educandato	—
»	—	Pentecoste	Educandato e Servitù	—
»	—	Festa di S. Fabio	Educandato e Servitù	—
»	—	Corpus Domini	Educandato	—
Giugno	—	Festa dello Statuto	Educandato e Servitù	—
»	29	SS. Pietro e Paolo	Educandato	—
Luglio	2	Palio tradizionale	Educandato e Servitù	—
Agosto	15	Assunzione	Educandato	—
Novembre	1	Ognissanti	Educandato e Servitù	Pan dei Santi
»	11	Natalizio di S. M. il Re	Educandato e Servitù	—
»	20	Natalizio di S. M. la Regina Madre.	Educandato e Servitù	—
Dicembre	25	S. Natale	Educandato e Servitù	Panforte, Cavallucci e Copate
RICORRENZE STRAORDINARIE.				
—		Per la Cresima	Educandato	—
—		Per la 1ª Comunione	Educandato	—
—		Onomastico della Direttrice	Educandato e Servitù	—
—		Onomastico della Vice-direttrice	Educandato e Servitù	—

Alleg. 6. — Art. 257-265 del Reg.

REGNO D' ITALIA

MINISTERO
della
PUBBLICA ISTRUZIONE

Divisione 7
Educazione fisica e morale

N. di posiz. 6
N. di Prot. Gen. 2055

Risposta a nota dell' 11-9-1902
N. 285

OGGETTO

RR. Conservatori Femminili
Orari e Programmi

Roma, addì 6 ottobre 1902.

Il Ministro approva l'ordinamento degli studi e l'orario proposto dalla S. V. per cotesto istituto, e cioè il corso elementare, il corso complementare e quello superiore di due anni.

Approva altresì, ed anzi ne fa obbligo alla Amministrazione dell' istituto, la quale avrà cura di stanziare in bilancio le spese per le indennità necessarie, che d'ora innanzi gli esami di proscioglimento e di licenza elementare nonchè quelli di licenza complementare siano sempre dati in modo regolare e con le Commissioni competenti a norma di legge, perchè in tal modo il Ministero potrà essere tenuto al corrente dell'efficacia con la quale procede l'insegnamento.

Per ciò che riguarda il corso superiore il Ministero nell' intendimento di assicurare la serietà degli studi che vi si compiono e di poter autorizzare il rilascio di un certificato legale, in considerazione anche della concessione speciale fatta a cotesto istituto con la circolare 15 maggio 1897 relativa ai diplomi dei RR. Educatori governativi, determina che d'ora innanzi gli esami dei due corsi siano dati da una Commissione formata da tutti gli insegnanti nei corsi medesimi, sotto la presidenza del R. Provveditore agli studi della provincia.

Al R. Commissario presso i RR. Conservatori Femminili riuniti di Siena

L'esame consterà di tre prove scritte: una composizione italiana; una versione dall'inglese, e un saggio di disegno e calligrafia. Per ciascuna prova saranno assegnate quattro ore consecutive sotto la sorveglianza di due insegnanti e gli elaborati saranno giudicati collegialmente.

Nelle prove orali le alunne saranno interrogate successivamente ed anche in giorni consecutivi, dinanzi all'intera Commissione su tutte le materie del corso (esclusa la religione) per dieci minuti per ciascuna materia, intendendosi divise le matematiche dalle scienze e dall'economia domestica e la storia della geografia.

Gli esami del lavoro manuale e dei lavori donneschi saranno giudicati da una Commissione composta delle due insegnanti, della direttrice, della vice-direttrice e di un'altra signora estranea all'istituto prescelta dalla direttrice.

Gli esami di musica e canto saranno dati da una Commissione composta dei due insegnanti, della direttrice e della vice-direttrice e di una persona estranea all'istituto p rescelta dalla direttrice.

Di tutte le sedute d'esami e delle votazioni saranno redatti verbali regolari firmati dall'intera Commissione; per particolari disposizioni ed in caso di contestazioni la Commissione si atterrà alle disposizioni vigenti per gli esami di licenza liceale.

In conseguenza di ciò la S. V. vorrà inviare a questo Ministero un adatto modello di diploma che potrà essere rilasciato regolarmente da cotesto istituto e valevole agli effetti della circolare sopracitata.

Sarà cura altresì della S. V. che l'orario delle lezioni indicato a questo Ministero sia posto in esecuzione col nuovo anno scolastico e si assicurerà che la Direzione lo osservi scrupolosamente.

Prevengo da ultimo la S. V. che di queste disposizioni ho informato il R. Provveditore agli studi della provincia, che ogni anno trasmetterà al Ministero particolareggiata relazione.

Queste stesse disposizioni dovranno essere comprese nello schema di regolamento che la S. V. vorrà formulare e proporre al Ministero.

p. Il Ministro
CORTESE.

Alleg. 7. - Art. 265 del reg.

MINISTERO
della
PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE
per l'istruzione primaria e normale

Divisione
per l'istruzione normale
gli educandati ed i collegi

N. di Posiz. 17 p. g.
N. di Prot. gen..... N. di part.....

Oggetto

Diploma di licenza dei RR. Educatori femminili di Firenze, Milano, Palermo, Verona e Napoli e dei RR. Conservatori femminili riuniti in Siena.

Roma, 15 maggio 1897.

Secondo gli statuti organici dei RR. Educatori femminili di Firenze (SS. Annunziata al Poggio Imperiale), Milano (Collegio Reale delle fanciulle), Palermo (Maria Adelaide) e Verona (Real Collegio agli Angeli), approvati con DD. RR. del 2 giugno 1895, nn. 396, 393, 395 e 392, e lo statuto dei RR. Educatorî femminili « Principessa Maria Clotilde » (I) e « Regina Maria » (II) di Napoli, approvato con D. R. dell'8 agosto 1895 n. 557, le giovinette, provvedute di diploma di licenza dell' ultimo anno del corso superiore di uno dei detti Collegi, possono presentarsi all'esame di ammissione per entrare nei RR. Istituti superiori di magistero femminile, ai concorsi ai posti d'istitutrice negli Educatorî dipendenti da questo Ministero, e quelle dei primi quattro Educatorî femminili governativi anche ai concorsi ai posti di maestra assistente nelle RR. Scuole normali. In forza poi dell'articolo 128 del nuovo regolamento sulle scuole normali, approvato col D. R. del 3 dicembre 1896, n. 592, i detti educatorî possono anche essere dichiarati sede per gli esami di licenza dalle scuole normali, a tenore dell'articolo 9 della legge su queste scuole del 12 luglio 1896, n. 293.

Al signor ________

Perciò, anche senza questa ultima concessione, i detti diplomi sono già fin d'ora dichiarati, per i riguardi sopra indicati, equipollenti alla patente di maestra elementare superiore.

Tanto più quindi quei diplomi devono essere considerati da per sè quali titoli sufficienti per l'ammissione all'esame di licenza dalle scuole normali Regie e pareggiate, purchè siano adempiute anche le condizioni, indicate ai punti 1, 2, 3 e 5 dell' articolo 10 della citata legge sulle scuole normali.

Essendo poi l'ordinamento dei RR. Conservatori femminili riuniti in Siena, retti dal regolamento approvato col R decreto dell'8 giugno 1893, n. 328 (parte suppl.), simile a quello dei RR. Educatorî femminili, è naturale che questa concessione sia estesa anche alle alunne che escono dal detto Collegio, dopo averne fornito il corso.

Con ciò nulla è mutato alla disposizione dell'articolo 57 dello statuto organico del Real Collegio femminile di Montagnana, approvato col decreto R. del 2 giugno 1895, n. 394, secondo il quale il diploma di licenza del detto istituto è titolo di ammissione al corso normale; nè all'articolo 47 del citato statuto organico dei RR. Educatorî femminili di Napoli, giusta il quale il diploma di licenza del 3° R. Educatorio femminile « Regina Margherita » in Napoli è considerato quale patente elementare di grado superiore.

V. S. Ill.ma vorrà curare che la presente disposizione sia fatta nota agli interessati ed eseguita.

Pel Ministro
f.° TORRACA.

ORARI

Alleg. 8 - Art. 275 del Reg.

Orario generale per l'inverno
(dal 1° ottobre al 30 aprile).

Giorni feriali	ORE
Alzata - Pulizia personale - Ordine nei dormitori	7 — 8
Colazione	8 — 8 1/2
Ricreazione	8 1/2 — 9
Lezioni	9 — 12
Desinare	12 1/4 — 1
Ricreazione	1 — 2
Lezioni	2 — 4
Merenda - Ricreazione	4 — 5
Studio -Musica	5 — 8
Cena	8 — 8 1/2
Ricreazione	8 1/2 — 9
Riposo	9 — —
Pomeriggio del giovedì	
Passeggiata	1 1/2 — 4
Merenda	4 — 4 1/2
Canto corale	4 1/2 — 5 1/2
Studio	5 1/2 — 8
Giorni festivi	
Alzata — Pulizia personale — Ordine nei dormitori	7 — 8
Messa — Colazione	8 — 8 1/2
Ricreazione	8 1/2 — 9
Religione	9 — 10
Studio (Elementari) — Ginnastica (Comp. e Sup.)	10 — 11
Studi (Comp. e Sup.) — Ginnastica (Elementari)	11 — 12
Desinare	12 1/4 — 1
Passeggiata	1 1/4 — 3 1/2
Merenda	3 1/2 — 4
Ricevimento Studio	4 — 5 1/2
Ballo (Comp. e Sup) — Studio (Elementari)	5 1/2 — 6 1/2
Ballo (Elementari) — Studio (Comp. e Sup)	6 1/2 — 8
Cena	8 — 8 1/2
Ricreazione	8 1/2 — 9
Riposo	9 — —

Alleg. 9 - Art. 275 del Reg.

Orario generale per l'estate
(dal 1° maggio al 30 settembre).

Giorni feriali	ORE
Alzata — Pulizia personale — Ordine nei Dormitori	6 — 7
Colazione	7 — 7 1/2
Ricreazione	7 1/2 — 8
Studio	8 — 9
Lezioni	9 — 12
Desinare	12 1/4 — 1
Ricreazione	1 — 1 1/2
Riposo — Lavoro	1 1/2 — 3
Lezioni	3 — 5
Merenda — Ricreazione	5 — 6
Studio	6 — 8 1/2
Cena	8 1/2 — 9
Ricreazione	9 — 9 1/2
Riposo	9 1/2 — —
Pomeriggio del giovedì	
Lavoro	3 — 4
Canto corale	4 — 5
Merenda e abbigliamento per l'uscita	5 — 5 1/2
Passeggiata	5 1/2 — 7
Studio	7 — 8 1/2
Giorni festivi	
Alzata — Pulizia personale — Ordine nei dormitori	6 — 7
Messa — Colazione	7 — 7 1/2
Passeggiata	7 1/2 — 9
Religione	9 — 10
Studio (Elementari) — Ginnastica (Comp.i e Sup.i)	10 — 11
Studio (Comp.i e Sup.i) — Ginnastica (Elementare)	11 — 12
Desinare	12 1/4 — 1
Ricreazione	1 — 1 1/2
Riposo — Lavoro	1 1/2 — 3
Studio	3 — 4 1/2
Merenda — Ricreazione Ricevimento	4 1/2 — 6
Passeggiata	6 1/2 — 8
Cena	8 — 8 1/2
Ricreazione	8 1/2 — 9
Riposo	9 — —

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a cadauno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCLXXXI (Dato a Racconigi, il 15 settembre 1903), col quale l'asilo infantile « Luigi Conti » di Laino (Como) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCCLXXXII (Dato a Racconigi, il 19 settembre 1903), col quale il patrimonio della Confraternita di Santa Maria della Torricella in Piacenza è trasformato per gli scopi di cui all'articolo 55 della legge 17 luglio 1890, ed è concentrato nella Congregazione di carità di detto Comune.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N, CCCLXXXIII (Dato a Racconigi, il 25 settembre 1903), col quale è data facoltà al Comune di Mola di applicare nel 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500 (cinquecento).

N. CCCLXXXIV (Dato a Racconigi, il 25 settembre 1903), col quale è data facoltà al Comune di Cumignano e Gallo di Nola, di applicare nel triennio 1903-1905 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 20 (venti).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 21 del Regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, per i biglietti di Stato e di Banca;

Veduto il R. decreto 9 marzo 1902, n. 60, che modifica l'art. 21 del Regolamento sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale 11 marzo 1902, n. 37279, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 15, col quale fu nominato a far parte della Commissione tecnica per l'esame dei biglietti di Stato il cav. Pietro Miglio, allora controllore capo presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

Ritenuto che essendo il 5 settembre u. s., deceduto il detto cav. Pietro Miglio, occorre di provvedere alla di lui sostituzione nella detta Commissione;

Decreta:

Il sig. cav. dottor Bertotti Pietro, controllore capo presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, è chiamato, a cominciare dal 1° del corrente mese di ottobre, a far parte della Commissione tecnica per l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa, di cui all'art. 20 del Regolamento approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1903.

Il Ministro
DI BROGLIO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO

Esame di merito distinto

In esecuzione dell'art. 21 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, si rende noto che sono *trentatrè* i posti di giudici di tribunale e di sostituto procuratore del Re conferibili per « merito distinto » mediante l'esame di concorso che avrà principio il secondo mercoledì del prossimo mese di novembre.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2666.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Processo per la fabbricazione di fibre di torba chimicamente pure », originariamente rilasciata al nome del sig. Geige Carl, a Düsseldorf (Germania), come da attestato delli 29 maggio 1896, N. 41799 del Registro Generale, già trasferita per intero alla Industrie für Geige 's Gesetzlich Geschützte Torffabrikate, Gesellschaft m. b. H. in liquidazione, a Düsseldorf, come da pubblicazione fatta nella « Gazzetta Ufficiale » dell'8 marzo 1898, n. 55, è stata totalmente trasferita col relativo completivo N. 46942 al detto sig. Geige Carl, a Düsseldorf, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Düsseldorf addì 15 aprile 1902, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 15 settembre 1902, al N. 4433, vol. 183, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 17 settembre detto, ore 16.

Roma, addì 7 aprile 1903.

Il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Divieto d'esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Vintebbio, in provincia di Novara, e Corno di Rosazzo, provincia di Udine, è stato con decreto odierno esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifilloseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 11 corr. in Pietrapertosa, provincia di Potenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, addì 13 ottobre 1903.

Notificazione.

Il giorno 12 ottobre corr. è stata attivata in servizio pubblico la linea telefonica Roma-Napoli (N. 1 delle tabelle approvate colla legge 15 febbraio 1903).

La tassa è di L. 1,50 per conversazioni di tre minuti.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1040436 Solo certificato di proprietà	Giustetti Maddalena fu Giacomo, moglie di Missorta Filippo fu Pietro, domiciliata a Torino con vincolo dotale, e l'usufrutto vitalizio della rendita stessa spetta alla signora Giustetti Catterina fu Tommaso, moglie di Giustetti Enrico, domiciliata in Torino	*Lire*	50 —	Roma
»	718166	Fidecommissaria dell'eredità del fu Don Francesco Mazzone nella Cattedrale di Palermo (Con avvertenza)	»	230 —	»
»	1136641	Pompilio Gennaro di Federico, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	»	210 —	»
»	16218 / 362728	Anastasio Francesco Gaetano di Paolo, domiciliato in Castroreale (Con annotazione)	»	85 —	Palermo
»	1084767	Antoniani Filippo di Francesco, domiciliato in Sepino (Campobasso) (Con annotazione)	»	25 —	Roma
»	1162223 Solo certificato di usufrutto	Manzoli Fabio fu Carlo, minorenne sotto la patria potestà della madre Martino Teresa fu Pietro, vedova Manzoli, domiciliato a Milano. Con vincolo d'usufrutto vitalizio spettante alla madre Martino Teresa fu Pietro vedova Manzoli	»	480 —	»
Consolidato 4,50 %	11413 Assegno provv.	Ospedale degli Infermi di Trevi (Perugia) amministrato dalla locale Congregazione di Carità	»	2 60	»
Consolidato 5 %	735482	Rotta Corrado fu Carmelo, domiciliato in Pachino (Siracusa) (Con annotazione)	»	25 —	»
»	982350	Amat di San Filippo cav. Carlo fu Marchese Giovanni, domiciliato in Cagliari (Con annotazione)	»	3500 —	»
Debito 5 % dei Comuni di Sicilia	3987	Fondo Culto, pel Convento di Sant'Antonio di Padova in Palermo, e per esso, Cutelli sac. Francesco di Giovanni, qual celebratario durante vita, delle messe disposte dal fu Vincenzo Cutelli. Usufrutto, mediante certificato di vita dell'annua rendita di	»	219 81	Palermo
Consolidato 5 %	1016914	Gallo Stefano fu Vito, domiciliato in Ravanusa (Girgenti) (Con annotazione)	»	10 —	Roma
»	733666	Fabbriceria Parrocchiale di Dosso del Liro (Como)	»	250 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	728357	Gardini Francesco di Placido, domiciliato in Genova (Con annotazione) . . . . Lire	10 —	Roma
»	539343	Arciconfraternita, Congregazione e Monte Pio della Passione di Nostro Signore in servizio dei poveri moribondi ed agonizzanti in Napoli, rappresentata dagli amministratori *pro tempore* . . . . »	520 —	Firenze
»	1129689	Pomba Sofia fu Luigi, moglie di Ettore Mattirolo, domiciliata a Roma (Con annotazione) . . . . »	185 —	Roma
»	97675 Assegno provv.	Canonicato nel Capitolo Cattedrale di Bovino . . . . . . »	1 45	»
»	1141994	Delaurenti Marta fu Giacomo, nubile, maggiorenne, domiciliata in Torino. . . . . »	40 —	»
Consolidato 4,50 %	13649	Congregazione di carità di Nocco (Novara) (Con avvertenza) . . . . »	780 —	»
»	27320	Congregazione di carità di Nocco (Novara) . . . . »	27 —	»
Consolidato 5 %	1108992	Congregazione di carità di Nocco (Novara) (Con avvertenza) . . . . »	100 —	»
»	1274172	Congregazione di carità di Nocco (Novara) . . . . »	50 —	»
»	458260	Fondazione di Giustiniano Domenico fu Bernardo, per distribuzione fra poveri suoi prossimiori propinqui (Con annotazione). . . . . »	65 —	Torino
»	84913 / 480213	Fondazione di Giustiniano Domenico fu Bernardo, per distribuzione fra poveri suoi prossimiori propinqui (Con annotazione) . . . . »	5 —	»
»	62959 / 458259	Fondazione di Giustiniano Giovanni fu Battista, per distribuzione fra poveri suoi attinenti e successori (Con annotazione) . . . . »	50 —	»
»	480212	Come sopra (Id) . . . . »	5 —	»
»	62955 / 458255	Fondazione di Giustiniano Benedetta fu Bartolomeo, moglie del fu Giustiniano Rocca, per distribuzione fra poveri suoi attinenti e successori (Con annotazione) . . »	10 —	»
»	84908 / 480208	Come sopra (Id.) . . . . »	5 —	»
»	458256	Fondazione di Giustiniano Forneto Brigidina fu Francesco, moglie di Francesco Giustiniano Campi in Genova, per distribuzione fra poveri suoi propinqui ed attinenti (Con annotazione) . . . . »	20 —	»
»	480209	Come sopra (Id.) . . . . »	5 —	»
»	510604	Fondazione di Giustiniano De Forneto Raffaele e Pasquale, per maritazione di povere figlie, secondo le assegnazioni stabilite dai fondatori (Con annotazione) . . . . »	—	»

CATEGÒRIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	115305 / 510605	Fondaziono di Giustiniano Forneto Raffaefe in Genova, per distribuzione ai poveri (Con annotazione)	*Lire*	5 —	Torino
»	480211	Fondaziono di Giustiniano Forneto Raffaele e Francesco fu Francesco, per distribuziono fra povere persone e principalmente in collocazione di povere figlie (Con annotazione)	»	5 —	»
»	510603	Fondazione di Giustiniano Forneto Gregorio, per collocazione di povere figlie (Con annotazione)	»	5 —	»
»	461188	Fondazione di Giustiniano Visconte di Genova, per distribuzione fra i suoi discendenti ed attinenti (Con annotazione)	»	330 —	»
»	461213	Fondazione di Giustiniano Simone in Genova. per distribuzione fra i suoi dipendenti (Con annotazione) . . .	»	715 —	»
Consolidato 4,50 %	10694	Fondazione di Giustiniano Forneto Raffaele e Francesco fu Francesco, per distribuzione fra povere persone e principalmente in collocazione di povere figlie, amministrata dal Magistrato di Misericordia in Genova . .	»	21 —	Roma
»	10692	Fondazione di Giustiniano de Forneto Raffaele e Pasquale, per maritazione di povere figlie, secondo le assegnazioni stabilite dai fondatori, amministrata dal Magistero di Misericordia in Genova.	»	12 —	»
»	21114	Fondazione Forneto Pasquale e Raffaele *quondam* Pasquale, per collocazione di povere figlie, preferendo sempre quelle della parentela Giustiniano.	»	6 —	»
»	28265	Fondazione di Giustiniano Massone Luca fu Pellegro, per distribuzione fra i poveri, amministrata dal Magistrato di Misericordia in Genova.	»	102 —	»
Consolidato 5 %	766970	Bianchi Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Gorgonzola (Milano) (Con annotazione)	»	50 —	»
»	912873	Bianchi Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Trescore Balneario (Bergamo) (Con annotazione)	»	50 —	»
»	1069297	Marra Teresa fu Placido, moglie di Drommi Francesco fu Domenico, domiciliata in Villa San Giovanni (Reggio Calabria)	»	400 —	»
»	762611	Archiconfraternita del Gonfalone in Roma per il legato di messe ordinato dalle furono Maddalena ed Agata Giannotti	»	5 —	»

Roma addì 15 maggio 1903.

Il Direttore Generale
V. MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSETTI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 846304 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 250, al nome di Longobardi Rosa, Maria ed *Antonio* fu Antonino minori sotto la patria potestà della madre Lignorano Maria Grazia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Longobardi Rosa-Maria e *Catello Antonio* fu Antonino minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Medici Pietro fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1757 ordinale statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Bologna, in data 23 dicembre 1901, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita di L. 10 Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1901.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Medici Pietro fu Giuseppe, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA. (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Calvi sac. Giulio fu Domenico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 363 ordinale, n. 166 di protocollo e n. 1696 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Bergamo in data 5 marzo 1903, in seguito alla presentazione di tre certificati della rendita complessiva di L. sessanta (60) consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

Ai termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato allo stesso signor Calvi don Giulio il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 ottobre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,87, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 14 ottobre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

13 ottobre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,32 3/8	101,32 3/8
	4 1/2 % *netto*	101,15 3/4	100,03 1/4
	4 % *netto*	103,12	101,12
	3 1/2 % *netto*	101,78	100,03
	3 % *lordo*	73,75	72,55

CONCORSI

R. Conservatorio di Musica di Napoli

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per ammissione di alunni nei seguenti corsi:

SCUOLE MASCHILI

Composizione . (Sez. Contrappunto) posti 1 — interno gratuito.
(sez. Armonia) . . » 17 — dei quali 3 interni gratuiti.
Canto, ... posti 10 — ad uno dei quali è annessa una borsa di studio.
Piano-forte . . . . » 5 — dei quali uno interno gratuito.
Organo . . . . . » 3 — esterni.
Arpa . . . . » 2 — esterni.
Violoncello . . . . » 7 — dei quali 1 interno gratuito.
Viola . . . . . . » 2 — esterni.
Contrabbasso . . . » 7 — ad uno dei quali è annessa una borsa di studio.
Flauto e congeneri . » 6 — esterni.
Oboe e congeneri . » 4 — esterni.
Clanirетto e congeneri » 1 — esterno.
Fagotto e congeneri . » 5 — esterni.
Corno . . . . . . » 6 — esterni.
Tromba . . . . . . » 4 — dei quali 1 interno gratuito.
Trombone . . . . . » 3 — dei quali i interno gratuito.
Violino . . . . . . » 2 — interni gratuiti ai quali possono concorrere i soli alunni del Conservatorio perchè le classi di Violino, essendo esuberanti di alunni, non permettono nuove ammissioni.

I posti gratuiti sono assegnati a quei concorrenti che riportino

la media di punti 9,50 nell'esame del corso principale e di punti 8,50 negli esami complementari in modo che si abbia una media generale di punti 9.

I posti semigratuiti sono assegnati a coloro che raggiungano la media di punti 8,50 nel ramo principale e di 8 nei complementari.

Gli altri approvati prescelti potranno essere ammessi nel Convitto a pagamento o frequentare le scuole come alunni esterni.

A norma dello Statuto del R. Conservatorio possono essere aggregati a questi esami, per concorrere ai posti interni gratuiti o semigratuiti anche gli alunni appartenenti all'Istituto come esterni o come convittori a pagamento.

I concorrenti che aspirano ai posti interni di qualsiasi specie, non debbono aver superato l'età di anni 14, a meno che non siano già in Convitto a pagamento o semigratuiti e che concorrano per trasformare il loro posto o che siano stati convittori nello scorso anno scolastico e si espongano per riguadagnare il posto al quale non furono riconfermati.

I posti gratuiti e semigratuiti sono riservati ai giovani che siano cittadini italiani.

A parità di merito sono preferiti i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già alunni del Conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

I posti gratuiti e semigratuiti devono essere confermati anno per anno, secondo il Regolamento del R. Istituto.

Gli alunni a posti gratuiti e semigratuiti pagano un diritto di entrata di L. 180 all'atto dell'ammissione.

La retta per gli alunni a posti semigratuiti è di L. 400 annue pagabili a rate trimestrali anticipate.

Gli alunni a posto pagante, nel Convitto, pagano un dritto di L. 180 all'atto dell'ammissione ed una retta annua di L. 800, a rate trimestrali anticipate.

Sono a carico degli allievi a pagamento le spese di vestiario, uniforme, biancheria, istrumenti, testi musicali e letterari.

I giovani ammessi ai posti semigratuiti debbono provvedere solo al corredo di biancheria ed al vestiario.

Le due borse di studio messe a concorso, sono di L. 600 ognuna, pagabili a rate mensuali di L. 50.

Per conseguire la borsa di studio occorrono gli stessi requisiti e le stesse punteggiature stabilite per i posti interni gratuiti, meno l'età che non è fissata al massimo di 14 anni.

Le borse di studio devono essere anche riconfermate di anno in anno ed il Governatore del R. Conservatorio si riserba il diritto di invitare tutti o alcuni di coloro ai quali siano state assegnate ad entrare nel Convitto, quando ne abbia capienza, come convittori gratuiti, rinunziando al pagamento mensile in contanti.

SCUOLE FEMMINILI

(Per sole alunne esterne)

Canto: Posti 5.
Pianoforte: Posti 6.
Arpa: Posti 3.

Tutti gli alunni esterni e le alunne pagano L. 60 annue, diviso in otto rate mensili anticipate di L. 7,50 ognuna. Debbono provvedersi d'istrumenti e di testi musicali e letterari.

Per l'ammissione al primo anno di ciascun corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studî musicali con qualche prova elementare per la speciale materia alla quale concorre, e deve saper leggere correntemente l'italiano e scrivere sotto dettato nella stessa lingua.

Per ciascuno degli anni successivi l'esame è secondo i programmi vigenti nel conservatorio.

L'età minima di ammissione è di anni 9, tranne per la classe di canto che è di anni 17 pei maschi e di 16 per le femmine.

L'età massima pel primo anno del corso di:

Composizione (sezione contrappunto) è di anni 17.
Composizione (sezione armonia) è di anni 13.
Pianoforte, arpa, viola e violoncello è di anni 12.
Contrabasso è di anni 15.
Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, trombone, tromba e corno è di anni 14.
Canto: pei maschi è di anni 21,
Canto: per le femmine è di anni 20.

Per gli anni successivi l'età massima dev'essere in proporzione di quella stabilita per il primo anno.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 12 ottobre p. v., presentare domanda su carta da bollo da centesimi 50 al Governatore del R. Conservatorio corredandola dei seguenti documenti legalizzati:

Atto di nascita.
Attestato di vaccinazione o rivaccinazione.
Attestato di sana costituzione.
Attestato recente di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale.
Certificato di cittadinanza italiana per coloro che aspirano ai posti gratuiti o semigratuiti o alle borse di studio,
Certificato degli studî fatti, nel quale sia dichiarato l'Istituto pubblico o privato o l'insegnante dal quale il candidato proviene.

Per gli aspiranti nati fuori la Provincia di Napoli la fede di nascita deve essere vistata dal Presidente del Tribunale di origine e gli altri documenti dal Prefetto della Provincia.

I documenti provenienti dall'estero, oltre il bollo a cui sono soggetti, debbono essere vistati dal Ministero degli Affari Esteri.

Nella domanda devesi dichiarare la speciale materia e l'anno di corso al quale si aspiri ad essere iscritto e si deve indicare il domicilio del concorrente.

Gli esami cominceranno il 15 ottobre p v. alle ore 8 antimeridiane.

Napoli, 26 settembre 1903.

Visto:
Il Governatore
Duca E. DEL BALZO.

Il Direttore
G. MARTUCCI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa si occupa del conflitto russo-giapponese e solo pochi giornali non ne riconoscono la gravità. Ciò non solo in Europa, ma anche negli Stati-Uniti d'America, ove la opinione pubblica è molto eccitata, ritenendosi inevitabile la guerra fra i due Stati così prossimi all'America del Nord.

Non ostante che il telegrafo abbia smentito alcune notizie di avvenute occupazioni militari per opera del Giappone, pure è innegabile che da parte della Russia e del Giappone si sono fatti e si fanno tali preparativi guerreschi da far prevedere possibile lo scoppio delle ostilità da un momento all'altro.

Il corrispondente del *Daily Mail* da Kobe, che diede per primo le informazioni della crisi, telegrafa in data 11 corrente: « Ieri si doveva fare una conferenza fra il

ministro degli esteri e il ministro russo, ma fu rimandata. L'impressione sulla situazione iersera fu meno pessimista ».

Tuttavia il tono della stampa giapponese e assai bellicoso.

Il *Kokuma* dichiara di aver ragione di dubitare che la nazione sia disposta a lasciarsi menare per il naso dalla Russia. Il *Cigi* esorta il governo ad un'azione decisiva. D'altra parte l'organo ufficiale *Mikimiki* esorta la nazione ad aspettare pazientemente, dichiarando che il ritardo della soluzione non è necessariamente di danno al Giappone.

La calma che raccomanda il Governo di Tokio fa sperare che un qualche spiraglio di speranza vi sia per un accordo; ed il corrispondente dello *Standard* da Berlino telegrafa al suo giornale:

« Quantunque la situazione dell'Estremo Oriente si consideri qui come critica, tuttavia si crede che la Russia ed il Giappone abbiano le loro buone ragioni per non avventurarsi in un conflitto ».

Da fonte russa si hanno eguali notizie bellicose. Oltre il richiamo degli ufficiali che si trovano all'estero in congedo, si conferma che grandi preparativi militari si stanno facendo ad Odessa.

Il corrispondente dello *Standard* telegrafa:

« Che la Russia si stia preparando energicamente alla eventualità di una guerra nell'Estremo Oriente è provato dal fatto che in questi ultimi giorni al quartiere generale di Karkoff si ricevettero ordini di mandare alla spedizione nell'Estremo Oriente due brigate di fanteria, quattro batterie e un grosso corpo di cosacchi. Queste truppe già si trovano per strada ».

Un telegramma al *Times* da fonte russa dice:

« Nei circoli militari si crede generalmente che la guerra sia inevitabile ».

* * *

L'incognito della situazione è l'attitudine che assumerà l'Inghilterra nel caso che scoppiassero le ostilità fra la Russia ed il Giappone.

Come è noto fra l'Inghilterra ed il Giappone esiste un trattato d'alleanza per gli affari dell'Estremo Oriente.

Una delle clausole è che l'Inghilterra deve appoggiare con le sue forze il Giappone se questo venisse attaccato.

Non essendolo, ma attaccando esso, cosa farà l'Inghilterra?

Il *Times* esamina la situazione e dice:

« Dopo la dichiarazione della Russia che lo Czar ha aggiornato il suo viaggio a Roma, non sorprende la notizia che il Giappone abbia nominato un soldato esperimentato al posto di capo dello Stato Maggiore e che i preparativi militari della Russia procedano febbrili. Noi possiamo esser sicuri che il Governo giapponese rimarrà calmo ed osserverà fedelmente la clausola del nostro accordo che obbliga ciascuno dei due Governi, quando i suoi interessi siano in pericolo, a comunicare i suoi progetti l'uno all'altro, perchè ciò è la sola garanzia contro un'azione troppo affrettata da parte loro.

« Nondimeno, conclude il giornale, non è inconcepibile che avvengano circostanze, le quali rendano l'inazione non più possibile nè prudente ».

Un dispaccio da Singapore dà come un fatto caratteristico la riunione in quel porto dei comandanti in capo delle squadre britanniche della Cina, dell'Australia e delle Indie.

* * *

Da Costantinopoli si telegrafa che quei circoli diplomatici sono inquieti per l'incidente al confine turco-bulgaro di Karamanitza; tuttavia sperano che il conflitto sarà composto. Sembra anzi che anche la Bulgaria sia animata dalle migliori intenzioni.

Altro dispaccio da Costantinopoli, 12, al *Piccolo* dice

« Venerdì scorso il Sultano avrebbe protestato energicamente, quando l'ambasciatore russo Sinowieff gli comunicò che le potenze maggiormente interessate nei Balcani, allo scopo di rendere più sicura l'opera di pacificazione, avrebbero dato maggior estensione al controllo dei consoli.

« La discussione fra il Sultano e l'ambasciatore sarebbe stata alquanto vivace.

« Dopo Sinowieff, il Sultano ricevette Naciovich.

« Questi circoli ritengono che il Sultano difficilmente si lascierà indurre a nuove riforme, e che sia anzi deciso di venire ad una guerra con la Bulgaria, per inceppare in tal modo l'esecuzione di nuove eventuali riforme.

« A tal uopo da parte turca si vorrebbero provocare prossimamente nuovi incidenti al confine bulgaro ».

I Sovrani d'Italia a Parigi

Le LL. MM. il Re e la Regina, coi loro seguiti, sono partiti, come abbiamo ieri stesso annunziato, dalla stazione di Porta Nuova a Pisa, ove giunsero da San Rossore in carrozze alla *Daumont*.

Una folla enorme, che si accalcava lungo il viale delle Cascine e nei pressi della stazione, li accolse con frenetiche acclamazioni, mentre li musica cittadina suonava la Marcia reale.

I Sovrani subito entrarono nella stazione, ove si trovavano ad attenderli S. E. l'on. Ministro Morin ed il marchese Corsini.

La partenza avendo luogo in forma privatissima, le autorità erano state dispensate dal recarsi alla stazione.

Le LL. MM. presero immediatamente posto nel treno insieme col Ministro Morin e con i seguiti.

Il treno reale è partito alle ore 14.25, mentre l'immensa folla, riversatasi lungo la linea ferroviaria, rinnovava un'entusiastica indimenticabile dimostrazione e la musica suonava la Marsigliese.

S. M. il Re si affacciò al finestrino della vettura per rispondere al saluto della popolazione, che gridava freneticamente: *Viva il Re! Viva i Sovrani! Viva l'Italia! Viva la Francia!*

Sul viaggio delle LL. MM. e sulle accoglienze che loro preparansi nella capitale francese, l'*Agenzia Stefani* ci comunica:

Genova, 13. — Le LL. MM. il Re e la Regina coi loro seguiti sono giunti alle ore 18,18 alla stazione di Brignole, in forma privatissima.

Si trovavano alla stazione il Prefetto e le altre autorità. Le LL. MM. non si sono affacciate. La folla che

si trovava nei pressi della stazione ha acclamato entusiasticamente il Re e la Regina alla partenza del treno.

Torino, 13. — Preceduto dalla macchina-staffetta, è giunto in questa stazione, alle ore 22,29, il treno reale con le LL. MM. il Re e la Regina, il Ministro degli Affari Esteri, on. Morin, e gli altri personaggi del seguito.

Si trovavano ad attenderlo alla stazione S. A. R. il Duca d'Aosta ed il conte Gianotti, Prefetto di Palazzo.

I Sovrani riposavano. Il Duca d'Aosta si è intrattenuto col Ministro della Real Casa, generale Ponzio-Vaglia; il conte Gianotti è salito sul treno, che è ripartito alle 22,39.

Modane, 14. — Il treno reale, di passaggio al confine sotto la Galleria del Fréjus alle 2,14 ant., è giunto a Modane alle 2,35, scortato dal direttore dell'esercizio della Rete Mediterranea, comm. Lampugnani, il quale ne fece la consegna al direttore della Paris-Lyon-Mediterranée, signor Berquet, e al capo divisione, sig. Ruelle.

Nessuna autorità politica era presente all'arrivo del treno.

Alla locomotiva italiana venne sostituita un'altra francese imbandierata e fu aggiunto al treno un *salon* della Paris-Lyon-Méditerranée in cui presero posto i funzionari incaricati della scorta del treno fino a Parigi.

Il treno ripartì alle ore 2,7 (meridiano di Parigi).

Stante l'ora avanzata della notte, le LL. MM. non si affacciarono al finestrino.

La presentazione ed il ricevimento delle autorità e dei funzionari avranno luogo a Digione.

Amberieu, 14. — Il treno Reale con le LL, MM. il Re e la Regina d'Italia è qui giunto alle 6.3 ed è ripartito immediatamente.

Parigi, 13. — L'Ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, accompagnato dall'addetto militare italiano, colonnello Chapperon, è partito nel pomeriggio col diretto delle ore 2 per Digione, ove attenderà il Re e la Regina d'Italia.

Il conte Tornielli giungerà alle ore 7.10 di stasera a Digione e vi passerà la notte.

Con lo stesso treno sono partiti l'ambasciatore francese presso il Re d'Italia, Barrère, la missione militare addetta alla persona del Re ed il segretario di Legazione Piccioni, addetto alla persona del ministro degli affari esteri italiano, on. Morin.

Parigi. 13. — La *Patrie*, a proposito della visita dei Sovrani d'Italia, scrive che i francesi faranno domani al Re Vittorio Emanuele III ed alla Regina Elena la più cordiale accoglienza e saluteranno nel Re d'Italia loro ospite il Capo di una Nazione di fratelli, il Sovrano liberale e democratico.

Parigi, 13. — Stasera vi fu il banchetto franco-italiano nel salone del *Grand Véfour* al *Palais Royal*, sotto la presidenza d'onore dell'illustre Berthelot, degli ex-ministri Paul Doumer e Jean Dupuy, del generale Türr, del principe Borghese e del marchese Castrone e sotto la presidenza effettiva di Charles Beauquier, presidente della Lega franco-italiana.

I convitati erano 400: circa un centinaio di uomini politici, assenti in questo momento da Parigi, avevano mandato la loro adesione.

Erano rappresentati tutti i più importanti giornali parigini ed italiani.

Erano presenti il presidente del Consiglio municipale, Deville, il presidente del Consiglio generale della Senna, Caron, e numerose notabilità della Colonia italiana.

La sala era magnificamente addobbata con fiori e bandiere delle due Nazioni.

Allo *champagne*, il presidente Beauquier brindò alla concordia italo-francese, inneggiando al grande avvenimento che si compie domani con l'arrivo degli Augusti ospiti, che portano alla Francia il fraterno saluto dell'Italia.

Il marchese Castrone, vice presidente della Lega, tratteggiò rapidamente, con vivace parola, tutta l'opera compiuta e gli sforzi fatti dalla Lega per ristabilire la concordia fra le Nazioni sorelle.

Fu letta poscia una lettera del generale Türr, con la quale il glorioso patriota garibaldino si scusa di non avere potuto intervenire al banchetto, causa la grave età.

« L'unione fra le due Nazioni sorelle — scrive il Türr — fortunatamente è ristabilita e sarà consolidata col viaggio del Re Vittorio Emanuele a Parigi. Continuiamo l'opera nostra di pace e di concordia, necessaria alla Francia come all'Italia. Le due Nazioni debbono essere l'una per l'altra, e non l'una contro l'altra ».

Furono quindi pronunziati diversi brindisi.

Tutti gli oratori vennero calorosamente applauditi, fra grida di *Viva la Francia! Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele! Viva Loubet!*

Si stabilì di inviare dispacci di ringraziamento agli ambasciatori Tornielli e Barrère ed al ministro Delcassé per la parte da essi presa nell'opera di riconciliazione delle due grandi sorelle latine.

Pervenne un telegramma di saluto e di fratellanza della Colonia francese di Milano, annunziante che domani sera festeggierà anch'essa con un banchetto il fausto avvenimento del viaggio del Re Vittorio Emanuele a Parigi.

Fu deliberato di rispondere domani sera con un altro telegramma.

Seguì un interessante accademia artistica e letteraria.

Durante tutto il pranzo regnò un indescrivibile entusiasmo.

Una musica militare suonò fra gli applausi entusiastici la Marcia Reale italiana e la Marsigliese.

Parigi 13. — Il tempo, fin qui cattivo, si è ristabilito.

Una folla enorme circola sui *boulevards*, che presentano un colpo d'occhio meraviglioso. Bandiere italiane e francesi sventolano a tutte le finestre.

Le decorazioni dell'*Avénue de l'Opéra* destano la più viva ammirazione.

Stasera è stata fatta la prova dell'illuminazione; l'effetto fu straordinario.

La *Liberté* pubblica un articolo inneggiante ai Sovrani d'Italia.

Il *Temps* reca un articolo sulla Regina Elena nella vita intima, ne rileva le elette virtù e dice che Essa ha conquistato un alto posto nell'anima italiana.

Marsiglia, 13. — Nel salone della Camera di commercio ha avuto luogo stasera un ricevimento per festeggiare la venuta dei Sovrani d'Italia in Francia.

Vi assistevano il Console d'Italia, marchese Carcano, il generale Mathis, comandante il 2° Corpo d'armata, le autorità e le notabilità.

Il presidente della Camera di commercio, il Prefetto ed il Console hanno pronunciato discorsi, inneggiando tra vivi applausi all'amicizia franco-italiana.

Parigi, 14. — Il treno reale con le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia è giunto a Chambery alle ore 4,12 ed a Aix-les Bains alle 4,36.

Il Sindaco di quest'ultima città ha consegnato al prefetto di palazzo, conte Gianotti, un mazzo di fiori, un piatto artistico con la riproduzione dell'Abbazia di Altacomba ed un indirizzo, a nome della cittadinanza, da consegnarsi alle LL. MM.

I Sovrani riposavano e non si affacciarono al finestrino.

Il treno reale giunse alle ore 6,44 a Bourg, ove si trovava l'ambasciatore italiano, conte Tornielli, con l'addetto militare, colonnello Chapperon, i quali salirono sul treno, che proseguì per Parigi.

Digione, 14. — Fino dalle 8,30 di stamane un'enorme folla si accalcava nel recinto esterno della stazione in attesa dell'arrivo del treno reale con le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia.

Un distaccamento del 26° dragoni e di gendarmi a cavallo fanno il servizio d'ordine.

Una compagnia di fanteria è schierata nell'interno della stazione.

La *Via delle Ferriere*, che domina la stazione, è occupata da un'immensa folla, tenuta in distanza da un cordone di soldati e di gendarmi.

Alle ore 9 giunge la musica del 27° reggimento fanteria ed entra sotto la tettoia della stazione, decorata con numerose bandiere italiane e francesi.

Un tappeto è disteso sul marciapiede, fino alla sala d'aspetto.

Poco dopo cominciano ad arrivare i personaggi che riceveranno le LL. MM. ed entrano nella sala d'aspetto di prima classe, artisticamente addobbata.

Si notano tra gli altri il Prefetto del Dipartimento della Costa d'Oro, Michel, il Sindaco di Digione, Fournier-Faucher, il generale Rau, comandante l'8° Corpo d'armata, il Primo Presidente della Corte d'appello, Cunisset-Carnot, il Procuratore generale, Bujard, i generali della guarnigione, il Rettore dell'Università, Boirac, il Presidente del Tribunale civile, Party, il Procuratore della Repubblica, Lefévre, il Presidente del Tribunale di commercio, Messuer, ed il Presidente della Camera di commercio, Dumont.

Si trovano pure nella sala d'aspetto il generale Dalstein, comandante il corpo d'armata, l'ammiraglio Mallarmé, il comandante Fraysse, il capitano Daven ed il capo battaglione di Saint-James, componenti la missione militare, addetta alla persona del Re d'Italia durante il suo soggiorno in Francia, ed il signor De Chaulnes, funzionario addetto al protocollo.

Alle 9,25 le trombe danno il segnale d'attenti ed il treno reale entra in stazione.

La macchina del convoglio è ornata con un trofeo di bandiere italiane e francesi.

La musica del 27° fanteria suona l'inno *Al campo!*, indi la Marcia reale italiana ed infine la Marsigliese.

Appena il treno è fermo, il Re ne discende, seguito, subito dopo, dalla Regina, dal ministro degli affari esteri, on. Morin, dal primo aiutante di campo, generale Brusati, dal ministro della R. Casa, generale Ponzio-Vaglia, dall'ambasciatore, conte Tornielli, e dagli altri alti personaggi che lo accompagnano.

Indi l'addetto al protocollo, De Chaulnes, presenta ai Sovrani il prefetto, Michel, il quale fa loro la presentazione di tutte le autorità, degli ufficiali componenti la missione militare e degli alti funzionari della Paris-Lyon-Méditerranée.

Indi il prefetto Michel, pronunzia un discorso, dando il benvenuto ai Sovrani in nome del Dipartimento e presenta alla Regina un magnifico mazzo di fiori.

Il Re ringrazia il prefetto e gli stringe la mano.

A sua volta il Sindaco di Digione, Fournier-Faucher, dà pure il benvenuto ai Sovrani, in nome della città.

Anche il Presidente della *Paris-Lyon-Méditerranée*, Derville, che è cittadino di Carrara, offre un mazzo di fiori alla Regina.

Poscia il Re passa in rivista la Compagnia d'onore e, passando dinanzi la bandiera del 27° fanteria, la saluta militarmente.

Infine il Re ritorna presso il treno, e si accommiata dal Prefetto, dal Sindaco e dalle altre autorità di Digione, riprendendo subito posto nel treno colla Regina e coi seguiti.

La Missione militare francese e gli alti funzionari della ferrovia *Paris-Lyon-Méditerranée* prendono pure posto nel treno.

Subito dopo, si dà il segnale di partenza ed il treno

Reale si mette in movimento alle ore 9,45, mentre la musica suona la Marcia Reale italiana ed i Sovrani si affacciano al finestrino del vagone e salutano i presenti.

Il tempo è coperto.

Parigi, 14. — La bella giornata di ieri permise di condurre a termine i lavori di decorazione della città.

Stamane il cielo è nuvoloso, ma non minaccioso.

L'*Avenue de l'Opéra* è straordinariamente affollata.

Il numero dei negozianti che hanno ornato le facciate delle case, è molto aumentato.

L'aspetto della città è completamente festivo.

Tutti i giornali, anche quelli socialisti e d'opposizione, pubblicano i ritratti e le biografie dei Sovrani d'Italia, improntate alla più grande simpatia.

In un articolo intitolato: *Viva l'Italia*, Jaurès, nella *Petite République*, manda un saluto alla nazione italiana ed esprime il voto che la democrazia di Francia e d'Italia realizzi una stretta unione dei due paesi nell'interesse comune.

Il *Radical* saluta l'Italia, e nota che la visita odierna rimarrà nella storia dei due popoli, fatti per comprendersi ed amarsi.

La *République Française* dice:

È l'Italia intera che salutiamo nell'Augusta coppia reale, che è così degna d'incarnarla agli occhi della Francia.

Il *Gil Blas* scrive che i Sovrani d'Italia sentiranno come nè gl'Italiani nè i Francesi abbiano l'impressione di essere stranieri gli uni agli altri.

Ai Francesi sembra di ricevere dei parenti.

Soggiunge che lo stesso Ambasciatore italiano, conte Tornielli, dichiarò ad un suo redattore, che l'entusiasmo ha superato anche le sue speranze.

Il *Petit Parisien* scrive: Parigi riceverà entusiasticamente gli ospiti reali, mercè i quali le bandiere italiane e francesi sventolano oggi insieme per unirsi nella pace comune.

Ciò dirà al mondo che le due nazioni latine lavorano al trionfo delle idee di giustizia.

L'*Éclair* dice che la presenza della Regina Elena accrescerà pregio alla visita reale.

Il *Gaulois* scrive che il Re Vittorio Emanuele III riporterà una vittoria enorme, poichè egli è divenuto popolarissimo a Parigi.

Il *Figaro* pubblica un articolo di Matilde Serao sulla Regina Elena che chiama il simbolo vivente dell'amore, che consola, poetizza ed esalta il cuore del Re.

Cornély, nel *Siécle*, dice che i Francesi riceveranno il Re Vittorio Emanuele come un fratello ed un amico.

Clarétie, nel *Journal*, scrive che gli evviva che Parigi farà alle LL. MM. andranno ad esse ed a tutta l'Italia, la grande sorella latina.

L'*Echo de Paris*, in un articolo sulla Regina Elena, dice che Essa è una donna di eccezionali virtù.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per l'Esposizione mondiale di St. Louis. — La Camera di commercio di Roma rammenta, anche a seguito di analoghe sue comunicazioni, che il 30 aprile del 1904 avrà luogo a St. Louis di Missouri, negli Stati-Uniti d'America, un'Esposizione universale, che per l'assicurato intervento ufficiale delle principali nazioni estere assunse l'importanza di una grande gara del lavoro internazionale.

Il Governo del Re ha quindi deciso che anche l'Italia vi sia ufficialmente e degnamente rappresentata e, stabilendo in massima opportune agevolazioni, ha nominato una Commissione reale per promuovere e regolare il concorso dei migliori artisti, industriali e produttori, i quali tuttavia debbono sollecitare l'invio delle loro domande di ammissione, poichè queste non potrebbero essere accettate oltre il 15 novembre prossimo.

Chiunque desideri chiarimenti in proposito potrà rivolgersi alla segreteria della Camera di commercio in piazza di Pietra, ove saranno a disposizione il regolamento generale della Mostra, nonchè i moduli per le domande anzidette.

Resta peraltro inteso che per ragioni di opportunità l'Italia non prenderà parte in alcune determinate Sezioni, cioè in quella della meccanica, dei mezzi di trasporto, delle foreste, della caccia e della pesca ed in altre di minore entità.

Interruzioni telefoniche. — La Direzione dei telegrafi avverte che stamane le comunicazioni telefoniche fra Roma e Torino sono interrotte.

Una mostra serica a Lecco. — In una riunione di cospicui cittadini ed industriali di Lecco furono gittate le basi per un'Esposizione serica nel 1905.

L'Esposizione comprenderà una mostra internazionale dell'industria delta seta, di attrezzi rurali e casalinghi e della produzione di latticini, nonchè di alpinismo pratico e scientifico. Sarà nazionale pel canottaggio, meccanica industriale e accessori, per l'industria serica (filatura, torcitura), e regionale per piscicoltura, pesca, caccia, rimboschimento e prodotti minerari.

Nuova linea telefonica. — A Cavallermaggiore (Cuneo) si sono iniziati i lavori per l'impianto della linea telefonica Cuneo-Torino, i quali vengono spinti fino a Trofarello, dove già fanno capo numerose altre linee telegrafiche e telefoniche.

Congiunto Cavallermaggiore con Trofarello, s'impianteranno i lavori per unire Cavallermaggiore a Cuneo.

Per un tratto non breve della linea si dovrà fare una palificazione speciale, poichè già essendo molti i fili sull'attuale palificazione, troppo sensibile e pertanto insopportabile ne risulterebbe il fenomeno d'induzione che giova assolutamente evitare.

Marina militare. — Il movimento del R. naviglio segna:

La R. nave *Galileo* è partita da Aden — La R. nave *V. Pisani* è partita da Chefoo — La R. nave *Vespucci* è giunta a Benprost.

Pubblicazioni ufficiali. — L'ultimo « Bollettino Ufficiale » del Ministero di Agricoltura riporta le risoluzioni votate dal Comitato dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori riunitosi a Basilea dal 9 all'11 settembre; i risultati statistici riguardanti i matrimoni, le nascite, le morti e le cause di quest'ultime per ogni singola Provincia durante il 1902; alcune notizie sulle condizioni agricole e commerciali del Distretto camerale di Pesaro; un rapporto sul commercio italiano con la Nuova Galles meridionale; un'interessante relazione sul commercio dei vini italiani, nei primi otto mesi del corrente anno, a New-York, e sulle previsioni circa la vendemmia negli Stati Uniti ed in California; particolareggiate notizie sulle condizioni demografiche, scolastiche, agricole, finanziarie del Distretto consolare di Rotterdam; alcuni dati riguardanti i principali prodotti

che si esportano dalla Nuova Zelanda; i prezzi del carbon fossile a Newcastle e delle uova a Londra e le notizie sui risultati della vendemmia e del mercato delle uve e dei mosti nella Sicilia e nelle Marche.

Nelle riviste. — Il n. 41 della *Illustrazione italiano* dell'11 corrente contiene nel testo importanti articoli su Vittoria Alfieri e le feste di Asti, ecc. La parte artistica è essa pure interessante ed illustra pur essa in larga parte la vita del sommo astigiano.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Las Palmas*, della Veloce, ha proseguito da Santos per Genova. Da Boston è partito per Genova il *Vaucouver*, della D. L.

È giunto a Montevideo proveniente da Genova il *Sirio*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 13. — La Conferenza sanitaria internazionale ha tenuto oggi la seconda seduta plenaria.

I delegati della Spagna, della Grecia, del Portogallo, della Rumania e della Russia hanno letto dichiarazioni le quali riassumono le idee dei loro Governi circa il programma generale della Conferenza.

Le sedute sono state indi aggiornate alla settima prossima.

ARMENTIÈRES, 13. — Verso mezzogiorno una banda di scioperanti ha invaso alcune fabbriche, case, banche ed uffici commerciali, producendovi danni considerevoli.

Furono commessi anche tentativi d'incendio; i libri di contabilità vennero stracciati.

Gli scioperanti avevano teso delle tele attraverso le vie, per impedire i movimenti della cavalleria.

Le truppe perlustrano le strade.

ARMENTIÈRES, 13. — Gli scioperanti rubarono duemila franchi nei locali del *Crédit de l'Est* e millecinquecento in un'altra casa. Una folla considerevole staziona sui marciapiedi. La cavalleria percorre le strade.

Parecchie persone sono rimaste ferite da colpi di coltello.

In una via i negozi furono saccheggiati e le merci gettate in istrada.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 13 ottobre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,70.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	S
Stato del cielo a mezzodì	coperto
Termometro centigrado	massimo 25°,1
	minimo 18°,5.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 13 ottobre 1903

In Europa: pressione massima di 76[illegible] sul Mar Bianco, minima di 732 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 6 mill. sull'alto versante Adriatico; temperatura aumentata; pioggie sull'alta Italia inferiore e Sardegna.

Stamane: cielo vario sugli Abruzzi, Lazio, estremo S e Sicilia, nuvoloso altrove; pioggie sull'alta Italia; venti moderati o forti meridionali; mare agitato, specialmente il Tirreno.

Barometro: depresso al NE intorno a 754, massimo a 761 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti moderati o forti intorno a ponente; cielo vario sull'Italia superiore e isole, alquanto nuvoloso altrove; pioggie sul versante Adriatico; mare agitato

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 ottobre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizi	3/4 coperto	agitato	21 5	14 4
Genova	sereno	calmo	19 6	13 1
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	sereno	—	15 6	8 5
Torino	1/4 coperto	—	15 5	9 3
Alessandria	3/4 coperto	—	14 4	12 0
Novara	nebbioso	—	19 8	9 8
Domodossola	1/4 coperto	—	17 1	7 0
Pavia	3/4 coperto	—	17 7	10 9
Milano	coperto	—	15 1	10 2
Sondrio	1/2 coperto	—	14 0	9 0
Bergamo	nebbioso	—	13 2	8 0
Brescia	coperto	—	14 7	8 0
Cremona	piovoso	—	14 1	10 7
Mantova	coperto	—	14 0	13 0
Verona	coperto	—	14 5	11 1
Belluno	piovoso	—	14 2	8 9
Udine	piovoso	—	16 2	11 2
Treviso	piovoso	—	15 5	12 1
Venezia	piovoso	calmo	16 2	11 9
Padova	piovoso	—	14 9	11 8
Rovigo	piovoso	—	14 0	11 2
Piacenza	3/4 coperto	—	13 4	10 8
Parma	coperto	—	14 7	10 9
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	15 0	10 5
Modena	piovoso	—	15 7	10 1
Ferrara	piovoso	—	15 1	11 1
Bologna	piovoso	—	18 0	11 1
Ravenna	coperto	—	19 5	9 3
Forlì	3/4 coperto	—	20 2	10 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	21 5	9 6
Ancona	coperto	calmo	23 0	14 8
Urbino	3/4 coperto	—	17 7	12 8
Macerata	1/2 coperto	—	21 0	14 3
Ascoli Piceno	sereno	—	21 0	12 5
Perugia	3/4 coperto	—	18 0	11 0
Camerino	1/4 coperto	—	17 8	11 5
Lucca	piovoso	—	20 6	12 8
Pisa	piovoso	—	22 0	[illegible] 3
Livorno	coperto	molto agitato	21 1	[illegible] 8
Firenze	piovoso	—	19 3	14 7
Arezzo	coperto	—	20 3	12 4
Siena	coperto	—	19 8	13 3
Grosseto		—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	22 0	18 5
Teramo	1/4 coperto	—	23 6	11 0
Chieti	1/2 coperto	—	21 0	13 0
Aquila	sereno	—	18 0	12 2
Agnone	3/4 coperto	—	17 3	13 0
Foggia	1/4 coperto	—	24 0	9 0
Bari	1/4 coperto	calmo	20 8	14 2
Lecce	1/4 coperto	—	22 0	14 7
Caserta	3/4 coperto	—	21 2	12 4
Napoli	coperto	agitato	20 0	15 8
Benevento	3/4 coperto	—	21 0	18 2
Avellino	3/4 coperto	—	18 3	10 0
Caggiano	1/4 coperto	—	17 3	11 0
Potenza	1/2 coperto	—	16 2	11 0
Cosenza	sereno	—	20 5	13 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	15 0	8 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	22 4	16 8
Trapani	sereno	calmo	25 9	20 4
Palermo	sereno	mosso	25 3	20 0
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	23 0	16 0
Caltanissetta	coperto	—	22 6	13 0
Messina	sereno	calmo	24 5	15 3
Catania	sereno	calmo	24 0	16 5
Siracusa	1/4 coperto	calmo	24 0	14 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	23 5	12 0
Sassari	piovoso	—	25 4	16 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.